

PENITENZIERIA APOSTOLICA

**PENITENZA E PENITENZIERIA  
TRA RIVOLUZIONI  
E RESTAURAZIONI  
(1789-1903)**

*A cura di*

CARLO FANTAPPIÈ – UGO TARABORRELLI



LIBRERIA  
EDITRICE  
VATICANA

*I Simposi della Penitenzieria Apostolica intendono ripercorrere i momenti principali che a livello storico, giuridico, teologico, liturgico e pastorale hanno caratterizzato la celebrazione del sacramento della Penitenza e l'attività della Penitenzieria Apostolica. È possibile così sottolineare quanto avvenuto nell'arco dei due millenni della vita delle Chiese di Occidente e di Oriente, per una visione organica del mysterium della Riconciliazione.*

*Comitato scientifico:*

- Sua Eminenza Rev.ma Card. Mauro PIACENZA, *Penitenziere Maggiore*
- Sua Eccellenza Mons. Krzysztof Józef NYKIEL, *Reggente*
- Bernard ARDURA, Agostino BORRAMEO, Carlo FANTAPPÌÈ, Johan ICKX, Filippo LOVISON, Carlo PIOPPI, Roberto REGOLI, Renata SALVARANI
- Ugo TARABORRELLI, *Archivista della Penitenzieria e Segretario del Comitato*

© 2022 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica  
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –  
Città del Vaticano – All rights reserved International Copyright  
handled by Libreria Editrice Vaticana  
00120 Città del Vaticano  
Tel. 06.698.45780  
E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0764-1

[www.libreriaeditricevaticana.va](http://www.libreriaeditricevaticana.va)  
[www.vatican.va](http://www.vatican.va)

**DOTTRINA E PRASSI  
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA  
ALLA LUCE DEI DECRETI DEI CONCILI PROVINCIALI  
E PLENARI DELL'OTTOCENTO**

CARLO PIOPPI

**1. INTRODUZIONE**

La trattazione del sacramento della Penitenza è quasi sempre presente nei testi dei concili plenari, di quelli provinciali e dei sinodi diocesani del secolo XIX; le raccolte dei decreti di tali riunioni ecclesiastiche presentano infatti, solitamente, una parte dedicata ai sacramenti<sup>1</sup>, che sono trattati singolarmente; dunque, alla Confessione è dedicata una sezione all'interno di tale parte. Va ricordato che, al termine dell'assise sinodale, per i concili provinciali e plenari, il testo approvato era inviato a Roma – alla Sacra Congregazione del Concilio – per una procedura di correzione ad opera di alcuni periti, chiamata *recognitio*<sup>2</sup>; le osservazioni di questi esperti erano trasmesse ai cardinali della Congregazione perché le sanzionassero e le mandassero all'arcivescovo (per i provinciali), o al prelado che fungeva da responsabile per i plenari.

Una volta inserite le correzioni inviate da Roma, era stampato un libro contenente i decreti (di solito in latino) che diveniva un importante punto di riferimento per i parroci e i sacerdoti nel loro ministero pastorale<sup>3</sup>; per comprendere meglio la rilevanza di questi testi bisogna

---

<sup>1</sup> Cfr. C. PIOPPI, *Concili, Sinodi*, in *Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia"*, diretto da F. LOVISON, vol. II, *Dopo l'Unità nazionale*, a cura di R. REGOLI – M. TAGLIAFERRI, Roma 2019, p. 95.

<sup>2</sup> Cfr. *ibid.*, p. 93.

<sup>3</sup> Cfr. *Ibidem*; S. FERRARI, *Sinodi e concili dall'unificazione al nuovo secolo*, in StCh(T), XXII/2, pp. 90-92 [questa abbreviazione bibliografica, come tutte le altre usate in questo studio e non denunciate, è tratta da S.M. SCHWERTNER, *Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit bibliographischen Angaben*, Berlin-Boston 2014<sup>3</sup>].

ricordare che nel secolo XIX non era ancora avvenuta la codificazione del diritto canonico.

La base della dottrina di questi testi è quella esposta nel Concilio di Trento su questo sacramento<sup>4</sup>, adattata e sviluppata in considerazione alla situazione ottocentesca, e sovente priva di quelle parti tipiche della controversia cinquecentesca volta a rintuzzare le critiche dei protestanti.

In questo lavoro abbiamo scelto un campione di 32 concili, selezionati in modo da coprire le diverse aree geografiche: i provinciali di Halifax (Canada, 1857), Québec (1854) e Baltimora (1866); quelli di Bogotá (1868), di Quito (1863), e di Cartagena de Indias (1902), e il Plenario Latinoamericano (1899); i provinciali di Goa (1894-1895) e Calcutta (1894); quello di Sydney (1844); di Smirne (1869); e per l'Europa: Plenario Irlandese (1875); Valladolid (1887), Valenza (1889), Santiago di Compostella (concilio provinciale [1887] e sinodo diocesano [1891]), Siviglia (1891) e Burgos (1898); Bordeaux (1850); sinodi diocesani di Novara (1826) e Pavia (1878) e concili provinciali di Ravenna (1855), Urbino (1859), Venezia (1859), Cagliari (1886) e Benevento (1894); concili provinciali di Utrecht (1865), Colonia (1860), Vienna (1858), Praga (1860); Strigonia (Esztergom, 1858) e Caloccia (Kalocsa, 1863). Abbiamo inserito, come si vede, alcuni sinodi diocesani, nei quali spesso venivano recepite le norme di precedenti provinciali.

Questi concili furono celebrati a partire dagli anni '40: nei primi quattro decenni del secolo furono assai rari<sup>5</sup>; nei primi tre lustri a causa degli sconvolgimenti delle guerre napoleoniche; nel periodo della Restaurazione per il regalismo ancora imperante<sup>6</sup>. Inoltre nella prima metà del secolo i vescovi iniziarono spesso a riunirsi nella modalità delle conferenze episcopali, molto più agili dei concili provinciali<sup>7</sup>.

In questo studio vorremmo verificare quali sono le principali dottrine e prassi pastorali contenute nei testi conciliari; analizzare eventuali cambiamenti rispetto al passato e osservare le principali fonti; stabilire

---

<sup>4</sup> *Concilium Oecumenicum Tridentinum*, sessio XIV, 25 novembre 1551: *Doctrina de sanctissimis poenitentiae et extremae unctionis sacramentis*, in COD, pp. 703-709; *Canones de sanctissimo poenitentiae sacramento*, in COD, pp. 711-713. Un'esposizione ordinata e ragionata della dottrina tridentina sulla Confessione si può rinvenire in Á. GARCÍA IBAÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Roma 2020, pp. 341-383.

<sup>5</sup> Cfr. C. PIOPPI, *I concili provinciali della Chiesa Cattolica di rito latino dal 1648 al 1914: uno sguardo d'insieme*, in AT(R), 20 (2006), pp. 397-403.

<sup>6</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna 1974, pp. 134-135 e 150-151.

<sup>7</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 15-57.

l'esistenza o meno di uniformità, considerando che il campione contiene concili di aree geografiche molto diverse; evidenziare l'esistenza o meno di resti della polemica giansenista; interrogarci sull'importanza concessa alla pratica di questo sacramento e gli atteggiamenti e mentalità con cui viene percepito.

## 2. IMPORTANZA DEL SACRAMENTO

Vari concili presentano dei discorsi generali sull'importanza della pratica della Penitenza sacramentale, che formano come la cornice entro la quale vanno lette la legislazione e le direttive pastorali. La Confessione è percepita come uno dei principali strumenti di conservazione – nella Chiesa – della santità, della spiritualità, e dello spirito religioso; per questo – affermano taluni decreti del Concilio Provinciale di Siviglia – il nemico della salvezza umana lotta con tutte le sue forze contro questo sacramento<sup>8</sup>. Anche il Provinciale di Calcutta espone un'idea simile: «*experientia testatur [...] maximos semper fructus ex diligenti usu et administratione hujus Sacramenti solere produci in vinea Domini*»<sup>9</sup>. E quello di Utrecht: «*...quidquid scilicet, hoc tempore, sanctitatis, pietatis et religionis in Ecclesia, summo Dei beneficio, conservatum est, id magna ex parte confessioni tribuendum esse*»<sup>10</sup>.

Questa centralità della Penitenza sacramentale è suffragata dalla convinzione – espressa ad esempio dal Sinodo Diocesano di Pavia – che molti degli abusi, delle superstizioni e dei delitti presenti nella Chiesa abbiano come causa il fatto che il sacramento sia amministrato rara-

---

<sup>8</sup> Cfr. *Acta et decreta Concilii Provincialis Hispalensis anno MDCCCXCIII celebrati sub Eminentissimo Archiepiscopo Cardinali Domino Benedicto Sanz et Forés, promulgata ab ejus successore Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Marcello Spinola et Maestre*, Sevilla 1897 [d'ora in avanti: *Siviglia*], pars III, titulus V, II, pp. 199-200; Cfr. anche *Acta et decreta Concilii Plenari Americae Latinae in Urbe celebrati anno Domini MDCCCXCIX*, Roma 1906 (rist. anast. Città del Vaticano 1999) [d'ora in avanti: *CPAL*], titulus V, caput V, 542, pp. 305-306; *Synodus Provincialis Ultrajectensis anno 1865 in civitate Buscoducensi celebrata* [d'ora in avanti: *Utrecht*], titulus IV, caput VIII, in *ADSCR*, V, col. 831; *Concilium Provinciae Colocensis anno 1863 in metropolitana ecclesia Colocensi celebratum*, [d'ora in avanti: *Kalocsa*], titulus III, caput VII, in *ADSCR*, V, col. 651.

<sup>9</sup> *Acta et decreta Concilii Calcuttensis primi 1894*, Kolkata 1905 [d'ora in avanti: *Calcutta*], pars II, titulus VII, caput V, art. 1, p. 132.

<sup>10</sup> *Utrecht*, IV, VIII, in *ADSCR*, V, col. 831. La stessa frase si trova in *Concilium Provinciae Pragensis anno 1860 celebratum* [d'ora in avanti: *Praga*], titulus IV, caput VIII, in *ADSCR*, V, col. 508.

mente, oppure non adeguatamente<sup>11</sup>. Altrove si afferma invece che, se si eliminasse la disciplina di questo sacramento, «il mondo si colmerà di occulte e nefande malvagità»<sup>12</sup>. Similmente, il testo del Concilio di Bordeaux asserisce che senza un frequente ricorso alla Confessione è difficile che i fedeli permangano nello stato di grazia di Dio<sup>13</sup>.

Sono inoltre ricordate, talvolta con accenti molto sentiti, la misericordia e l'amore di Dio per gli uomini, presentati come la causa dell'istituzione di questo sacramento<sup>14</sup>.

Vi sono anche, non di rado, riferimenti alla parabola evangelica del figliol prodigo<sup>15</sup>. Inoltre sono enunciati gli effetti della Confessione: la remissione dei peccati e il recupero della giustizia attraverso l'applicazione dei meriti della passione di Cristo, la reviviscenza dei meriti anteriormente acquisiti, la pace all'anima, la consolazione nello spirito, la serenità del cuore; la comunicazione alla volontà di una grande forza per sradicare i vizi, il graduale avvicinamento alla perfezione delle virtù<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. *Synodus Papiensis quam Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus Dominus Augustinus Cajetanus Riboldi Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Papiensis celebrabat diebus 10, 11, 12 mensis septembris Anni 1878*, Milano 1878 [d'ora in avanti: *Pavia*], caput II, articulus V, 3, p. 82.

<sup>12</sup> «Plena omnia occultis et nefandis sceleribus futura esse»: *CPAL*, V, V, 542, p. 306.

<sup>13</sup> Cfr. *Concilium Provinciae Burdigalensis, in urbe Burdigala celebratum, anno Domini MDCCCL Pontificatus Pii Papae IX quinto* [d'ora in avanti: *Bordeaux*], titulus III, caput V, 1, in *ADSCR*, IV, col. 571.

<sup>14</sup> Cfr. *Acta et Decreta Concilii Provincialis Vallisoletani in alma Metropolitana Ecclesia celebrati diebus a XVI Julii ad I Augusti anno Domini MDCCCLXXXVII a Sancta Sede Apostolica recognita in lucem edita et promulgata ab excellentissimo ac reverendissimo domino Benedicto Sanz et Forés Archiepiscopo Vallisoletano*, Valladolid 1889 [d'ora in avanti: *Valladolid*], pars III, tit. V, p. 124; *Acta et Decreta Concilii Provincialis Compostellani anno MDCCCLXXXVII celebrati sub Excellentissimo ac Reverendissimo Archipraesule Domino Doctore Don Victoriano Guisasola et Rodriguez, jam nunc in lucem edita et promulgata ab ejus successore Excellentissimo et Reverendissimo Domino Doctore Don Josepho Martin de Herrera et de la Iglesia postquam a Sancta Apostolica Sede sunt recognita*, Santiago de Compostela 1890 [d'ora in avanti: *SantiagoPr*], titulus II, caput V, p. 38; *Synodus Provincialis Neogranatensis prima anno 1868 celebrata* [d'ora in avanti: *NGranada*], titulus IV, caput VIII, in *ADSCR*, VI, col. 510; *Utrecht*, IV, VIII, in *ADSCR*, V, col. 825; *Concilium Provinciale Venetum anno 1859 habitum* [d'ora in avanti: *Venezia*], pars III, caput XXII, § 5, in *ADSCR*, VI, col. 333; *Praga*, IV, VII, in *ADSCR*, V, col. 505; *Concilium Provinciae Strigoniensis Anno Domini 1858 in primatiali basilica Strigoniensi celebratum* [d'ora in avanti: *Esztergom*], titulus III, 5, in *ADSCR*, V, col. 22; *Kalocsa*, III, caput VII, in *ADSCR*, V, col. 650.

<sup>15</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, p. 124; *Siviglia*, III, V, p. 198.

<sup>16</sup> Cfr. *SantiagoPr*, II, V, p. 39; *NGranada*, IV, VIII, in *ADSCR*, VI, col. 510.

Si può terminare questa sezione sull'importanza del sacramento con le parole del Concilio di Baltimora, che riassumono quanto sinora detto: «confessarii munere nihil est praestantius, nihil Ecclesiae Dei et animarum saluti utilius»<sup>17</sup>.

### 3. DOTTRINA

I testi conciliari presentano spesso una parte dottrinale, nella quale, in modo semplice, si spiega che solo Dio può rimettere o ritenere i peccati, ma Cristo ha concesso questo potere agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio, nei confronti dei fedeli, per le mancanze commesse dopo il battesimo<sup>18</sup>. Il momento dell'istituzione del sacramento, nel quale Gesù ha dato tale potere agli apostoli, è identificato nel brano di *Gv* 22,22-23: questi poteri, proseguono i decreti, furono concessi non solo agli apostoli ma anche ai loro successori<sup>19</sup>. La Confessione è spesso definita, secondo una citazione patristica, “seconda tavola di salvezza”<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> *Concilium Plenarium Baltimoreense II a die VII ad diem XXI Octobris anno 1866 habitum* [d'ora in avanti: *Baltimora*], titulus V, caput V, 278, in ADSCR, III, col. 472.

<sup>18</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, I, pp. 124-125; *Siviglia*, III, V, I, pp. 198-199; *Constitutiones sinodales dadas y publicadas por el excelentísimo y reverendísimo señor doctor don José Martín de Herrera y de la Iglesia, Arzobispo de Santiago de Compostela, en el Sínodo Diocesano, que Su Excelencia Reverendísima celebró en esta Santa, Apostólica y Metropolitana Iglesia, los días 12, 13 y 14 de Julio de 1891*, Santiago de Compostela 1891 [d'ora in avanti: *SantiagoDi*], título II, capítulo IV, constitución 1ª, p. 68; *Concilium Provinciale Halifaxense I, anno 1857 celebratum* [d'ora in avanti: *Halifax*], XIV, in ADSCR, III, col. 744; *Baltimora*, V, V, 270, in ADSCR, III, col. 469; *Concilium Provinciae Quebecensis II, in civitate Quebecensi anno 1854 celebratum* [d'ora in avanti: *Québec*], IX, in ADSCR, III, col. 635; *Concilium Provinciae Ravennatis Anno Domini 1855 celebratum* [d'ora in avanti: *Ravenna*], pars II, caput V, in ADSCR, VI, col. 158.

<sup>19</sup> Cfr. *Acta et Decreta primi Concilii Provincialis Burgensis, anno MDCCCXVIII habiti, praeside Excellentissimo ac Reverendissimo Domino D. Fr. Gregorio Maria Aguirre et Garcia Archiepiscopo*, Burgos 1898 [d'ora in avanti: *Burgos*], pars III, titulus VII, 1, p. 214; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 510; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, coll. 825-826; *Concilium Provinciale Coloniesis in civitate Coloniensi anno 1860 celebratum* [d'ora in avanti: *Colonia*], pars I, titulus VIII, caput XXXIII, in ADSCR, V, col. 322; *Baltimora*, V, V, 271, in ADSCR, III, col. 469.

<sup>20</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, p. 214; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 510; *CPAL*, V, V, 537, p. 303; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 826; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 333; *Acta et decreta Primi Concilii Provincialis Nova Carthagine in America meridionali Anno Domini MCMII celebrati et a Sede Apostolica Anno MCMIV examinati et recogniti*, Milano 1905 [d'ora in avanti: *Cartagena*], pars II, caput V, 144, p. 172; *Concilium Provinciae Viennensis anno 1858 celebratum* [d'ora in avanti: *Vienna*], titulus III, caput VII, in ADSCR, V, col. 168; *Esztergom*, III, 5, in ADSCR, V, col. 23; *Acta et decreta Concilii Provincialis Urbinatensis [1859]* [d'ora in avanti: *Urbino*], pars I, titulus VIII, in ADSCR, VI, col. 19. L'espressione “seconda tavola” si trova in QUINTO

Il Concilio Provinciale di Santiago di Compostella del 1887 è il solo a presentare una condanna della teoria per la quale la Confessione risale al Concilio Lateranense IV, e ribadisce al contrario che essa invece nasce sin dai primordi della Chiesa<sup>21</sup>.

Molti dei testi qui considerati ricordano che la tradizione della Chiesa ha sempre inteso la capacità di perdonare i peccati, concessa da Cristo agli apostoli, come un potere giudiziale; ma affinché possa avere luogo un giudizio, è necessaria la conoscenza dei fatti<sup>22</sup>; il penitente, dunque, deve palesare i propri peccati: la confessione di quelli mortali commessi dopo il battesimo è necessaria per la loro remissione e quindi per la salvezza eterna; quella dei veniali, non obbligatoria, è nondimeno utile alla crescita spirituale e al mantenimento di una coerente vita cristiana<sup>23</sup>.

Con la Confessione, poi, i meriti della passione di Cristo sono applicati al peccatore per salvarlo e guarirlo<sup>24</sup>.

Ministro del sacramento è il sacerdote<sup>25</sup>, che deve agire con la triplice funzione di medico, giudice e dottore<sup>26</sup>: «judicis est integritati confessionis consulere et rectam sententiam proferre; medici est apta remedia ad curandos animae morbos ac praecavenda peccata praescribere; doctoris est in rebus ad animam et profectum in via spirituali

---

SETTIMIO FIORENTE TERTULLIANO, *De poenitentia*, 4, 2, in CChr.SL, I, p. 326; e in SOFRONIO EUSEBIO GEROLAMO STRIDONENSE, *Epistula 84 ad Pammachium et Oceanum*, 6, in CSEL, LV, p. 128; ed è ripresa a Trento: *Concilium Oecumenicum Tridentinum*, sessio VI, 13 gennaio 1547, *Decretum de iustificatione*, XIV, in COD, p. 677.

<sup>21</sup> Cfr. *SantiagoPr*, II, V, p. 38.

<sup>22</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, I, pp. 124-125; *Siviglia*, III, V, I, p. 199; *SantiagoDi*, II, IV, 5<sup>a</sup>, p. 69; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, coll. 510 e 512; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 826; *Colonia*, I, VIII, XXXIII, in ADSCR, V, col. 322; *Baltimora*, V, V, 275, in ADSCR, III, col. 470.

<sup>23</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, I, p. 125; *Siviglia*, III, V, I, p. 199; *SantiagoDi*, II, IV, 2<sup>a</sup>, pp. 68-69; *Burgos*, III, VII, 2, p. 215; *Calcutta*, II, VII, V, 2, p. 132; *Baltimora*, V, V, 275, in ADSCR, III, col. 471.

<sup>24</sup> Cfr. *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 825.

<sup>25</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, II, p. 125; *CPAL*, V, V, 537, p. 303; *Colonia*, I, VIII, XXXIII, in ADSCR, V, col. 322; *Baltimora*, V, V, 277, in ADSCR, III, col. 471; *Praga*, IV, VII, in ADSCR, V, col. 506.

<sup>26</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 1, pp. 214-215; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, coll. 512-514 e 515; *Calcutta*, II, VII, V, 2, p. 132; *Acta et Decreta Concilii Provincialis Goani sexti, exeunte anno 1894 et ineunte anno 1895 celebrati a Sacra Congregatione Concilii revisa*, Bastora 1898 [d'ora in avanti: *Goa*], titulus II, caput III, XXXVI, pp. 95-96; *Concilium Primum Provinciae Australiae Sydneii anno 1844 celebratum* [d'ora in avanti: *Australia*], XII, in ADSCR, III, col. 1051; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *Cartagena*, II, V, 149-150, p. 174; *Québec*, IX, § 1, 1, in ADSCR, III, col. 635; *Ravenna*, II, V, III, in ADSCR, VI, col. 158.



pertinentibus poenitentem instruere»<sup>27</sup>. Il Concilio di Baltimora afferma che, oltre a giudice, deve essere pastore, medico e padre<sup>28</sup>.

Materia del sacramento sono gli atti del penitente (confessione, contrizione e soddisfazione), la forma sono le parole del sacerdote: «ego te absolvo a peccatis tuis...»<sup>29</sup>.

Effetto del sacramento è la remissione dei peccati commessi dopo il battesimo, con connotazione di necessità per la salvezza eterna, nel caso si tratti di mancanze gravi<sup>30</sup>.

La contrizione viene espressa con i concetti propri della teologia scolastica e dei testi del Concilio di Trento: dolore dell'anima e detestazione del peccato commesso, con proposito di non più peccare in futuro; l'essenza della contrizione non si trova quindi nello smettere di peccare e cambiare vita (nei propositi e nei fatti), ma nell'odio della propria condotta malvagia passata<sup>31</sup>. Inoltre, la contrizione perfetta ha come effetto il perdono dei peccati, ma essa include il desiderio di ricevere il sacramento appena possibile; la contrizione imperfetta – cioè l'attrizione accompagnata dalla confessione – giustifica anch'essa<sup>32</sup>.

Un altro tema ampiamente trattato dai testi conciliari è quello della scelta e della preparazione dei confessori. Spesso si ricorda la legislazione vigente: per poter celebrare il sacramento, è necessario essere parroci o avere un permesso del vescovo (sia per i secolari che per i regolari), che ha il dovere di valutare la effettiva capacità del sacerdote<sup>33</sup>;

---

<sup>27</sup> *Calcutta*, II, VII, V, 2, pp. 132-133.

<sup>28</sup> Cfr. *Baltimora*, V, V, 279-280, in ADSCR, III, col. 472.

<sup>29</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 537, p. 303.

<sup>30</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 537, p. 303; *Québec*, IX, § 4, 1, in ADSCR, III, col. 638.

<sup>31</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 538, pp. 303-304; *Baltimora*, V, V, 272, in ADSCR, III, col. 470.

<sup>32</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 539, p. 304; *Colonia*, I, VIII, XXXIII, in ADSCR, V, col. 322; *Baltimora*, V, V, 273, in ADSCR, III, col. 470.

<sup>33</sup> Cfr. *Concilium Provinciale Calaritanum, anno MDCCCLXXXVI habitum* [d'ora in avanti: *Cagliari*], liber II, 53, in *I concili provinciali di Cagliari (1886), Benevento (1895), Milano (1906)*, a cura di G. FATTORI, Roma 2006 [d'ora in avanti: Fattori], p. 81; *Concilium Provinciale Beneventanum XVII, primum quod Camillus miseratione divina tituli S. Sixti S.R.E. Presbyter Cardinalis Sicilianus De Rende Archiepiscopus Metropolitae Dioecesis suffraganae Alliphanae Administrator Apostolicus, habuit anno Domini MDCCCXCV, mense maio* [d'ora in avanti: *Benevento*], pars II, titulus V, 3, in Fattori, pp. 134-135; *Valladolid*, III, V, II, p. 125; *Siviglia*, III, V, III, p. 203; *SantiagoDi*, II, IV, 6<sup>a</sup>, p. 70; *Burgos*, III, VII, 7, p. 218; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Pavia*, II, V, 13, p. 89; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, coll. 333-334; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, coll. 827-828; *Colonia*, I, VIII, XXXIII, in ADSCR, V, col. 322; *Ravenna*, II, V, II, in ADSCR, VI, col. 158; *Acta et decreta Concilii Provincialis Valentini Anno Domini 1889 in alma metropolitana basilica habiti*, Roma 1890 [d'ora in avanti: *Valencia*], pars II, titulus I, caput 3<sup>o</sup>, 1, p. 99; *Urbino*, I, VIII, XLVI-XLVII, in ADSCR, VI, col. 19.

tale approvazione episcopale va ritirata nel caso si compri, successivamente, una mancanza di idoneità, di scienza morale, o una condotta etica riprovevole<sup>34</sup>. Il Concilio Provinciale di Siviglia del 1893 prevede che i vescovi diano licenze illimitate solo in casi molto speciali<sup>35</sup>; quello di Halifax stabilisce che il confessore con licenze del vescovo ha giurisdizione in tutta la diocesi, ma non la deve esercitare fuori del suo distretto se non invitato<sup>36</sup>. Il Plenario Irlandese ricorda che il sacerdote approvato dal vescovo, nel territorio della sua giurisdizione, può assolvere penitenti anche di altre parrocchie e diocesi<sup>37</sup>.

Seguendo la plurisecolare tradizione della Chiesa, tale regolamentazione giuridica viene sospesa nei casi di pericolo imminente di morte del penitente: in tale caso, infatti, ciascun sacerdote può ed è tenuto a riceverne la confessione di tutti i peccati<sup>38</sup>.

Sono con frequenza enunciate le caratteristiche in base alle quali i vescovi devono concedere le licenze di confessare a un sacerdote: questi deve essere pio, irreprensibile in ambito morale, dotto, prudente, paziente e attento alla salvezza delle anime<sup>39</sup>; il Concilio di Calcutta richiede anche le virtù della maturità di giudizio, benignità, affetto paterno verso i fedeli, mansuetudine<sup>40</sup>; quello di Cagliari esige anche che la maturità sia garantita da un'età non troppo giovane<sup>41</sup>.

Per quello che riguarda i casi riservati alla Santa Sede, in vari testi conciliari si ricorda il contenuto di un decreto del Sant'Uffizio del 30 giugno 1886<sup>42</sup>, che smentiva la teoria per la quale i confessori potevano assolvere dai casi riservati, quando il penitente non avesse possibilità di recarsi a Roma: in queste situazioni bisogna invece ricorrervi per

---

<sup>34</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 3, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, V, p. 126; *Siviglia*, III, V, X-XII, pp. 203-205; *CPAL*, V, V, 551, pp. 310-311.

<sup>35</sup> Cfr. *Siviglia*, III, V, X, p. 204.

<sup>36</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, 8, in ADSCR, III, col. 745.

<sup>37</sup> Cfr. *Acta et decreta Synodi Plenariae Episcoporum Hiberniae habitae apud Maynuttiam, anno MDCCLXXV*, Dublin 1877 [d'ora in avanti: *Irlanda*], XIV, 80-81, p. 83.

<sup>38</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 5, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, III, p. 125; *Siviglia*, III, V, XIII, p. 205; *CPAL*, 313; *Praga*, IV, VII, in ADSCR, V, col. 506; *Urbino*, I, VIII, XLVIII, in ADSCR, VI, col. 19.

<sup>39</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *Benevento*, II, V, 3, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, V, p. 126; *Siviglia*, III, V, XI, p. 204; *CPAL*, V, V, 551, p. 310; *Québec*, IX, § 1, 1, in ADSCR, III, col. 635.

<sup>40</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133; *Québec*, IX, § 1, 1, in ADSCR, III, col. 635.

<sup>41</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81.

<sup>42</sup> Cfr. SACRA CONGREGATIO SANCTAE ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, *Decretum quoad absolutionem casuum et censurarum Papae reservatorum*, 30 giugno 1886, in ASS, 19 (1886-1887), pp. 46-47.

lettera. In casi eccezionali, se ne derivasse grave scandalo e infamia per il penitente, si può dare l'assoluzione, ma entro un mese bisogna rivolgersi a Roma, anche per lettera<sup>43</sup>. Lo stesso si può fare quando per il penitente risulti troppo duro rimanere in stato di peccato mortale<sup>44</sup>. Per i moribondi, invece, qualsiasi sacerdote può assolvere anche dai peccati riservati<sup>45</sup>.

Si fornisce qui un esempio di casi riservati al vescovo, quello offerto dal Sinodo Diocesano di Santiago di Compostella: bestemmia pubblica; spergiuro in giudizio con danni a terzi; cooperazione e appoggio a scuole protestanti o laiche; percosse a chierici; omicidio; percosse ai genitori; aborto; incesto con impedimento dirimente; sodomia e bestialità<sup>46</sup>. Peccati ritenuti ancora più gravi di questi erano riservati alla Santa Sede.

Per quel che concerne la preparazione in teologia morale, spirituale e pastorale (l'“essere dotti”), alcuni concili citano espressamente le opere e insegnamenti di vari maestri in questo ambito: Tommaso d'Aquino<sup>47</sup>, Luis de Granada<sup>48</sup>, Carlo Borromeo<sup>49</sup>, Francesco di Sales<sup>50</sup>, Leonardo da Porto Maurizio<sup>51</sup> e Alfonso Maria de Liguori<sup>52</sup>.

Per facilitare e vigilare sulla preparazione dei sacerdoti, i concili di Calcutta e di Goa propongono ai vescovi di usare adeguatamente, a tal uopo, la pratica di sottoporre ad esame i sacerdoti giovani nei primi

---

<sup>43</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, IV, p. 126; *Siviglia*, III, V, XIV, p. 206; *Burgos*, III, VII, 7, p. 218; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 745; *CPAL*, V, V, 558, p. 314.

<sup>44</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 7, p. 218; *CPAL*, V, V, 558, p. 315. SACRA CONGREGATIO SANCTAE ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS: *Responsum ad dubium*, 16 giugno 1897, in ASS, 30 (1897-1898), pp. 123-124 e *Responsum ad dubium*, 9 novembre 1898, in AAS, 31 (1898-1899), p. 402.

<sup>45</sup> Cfr. *Siviglia*, III, V, XIII, pp. 205-206; *Burgos*, III, VII, 7, p. 218; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 828.

<sup>46</sup> Cfr. *SantiagoDi*, II, IV, 15<sup>a</sup>, pp. 72-73.

<sup>47</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512.

<sup>48</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512.

<sup>49</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, VI, p. 126; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Cartagena*, II, V, 148, p. 174.

<sup>50</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, VI, p. 126; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Cartagena*, II, V, 148, p. 174.

<sup>51</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, VI, p. 126; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Cartagena*, II, V, 148, p. 174.

<sup>52</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *Benevento*, II, V, 13, in Fattori, p. 136; *Valladolid*, III, V, VI, p. 126; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Cartagena*, II, V, 148, p. 174; *Québec*, IX, § 1, 3, in ADSCR, III, col. 636.

anni di ministero, nonché le conferenze mensili del clero e in esse le *collationes casuum conscientiae*<sup>53</sup>.

Infine, in alcuni testi i presuli sono invitati a incontrare i confessori di una parrocchia e ammonirli riguardo ai loro doveri durante la visita pastorale alla parrocchia stessa, o altri gruppi di sacerdoti in diverse occasioni<sup>54</sup>.

Un ambito del quale è non di rado ricordata la dottrina è quello della *satisfactio operum*: essa – riportano vari testi conciliari – va imposta «secundum arbitrium sacerdotis», e deve principalmente consistere in atti di preghiera, digiuno o elemosina, o in qualche altro pio esercizio spirituale. Si rigetta talvolta la teoria per la quale sempre con la colpa si condona la pena<sup>55</sup>. Quindi, anche se si rimette la pena eterna, può restare una pena temporale, che può essere redenta con opere buone, fatiche e sacrifici, sempre però per i meriti di Cristo<sup>56</sup>. Il Concilio di Burgos ricorda altresì che non conviene alla giustizia di Dio trattare in egual modo i peccati commessi prima e dopo il battesimo, e che la soddisfazione funge da castigo dei peccati commessi, offre prevenzione rispetto al futuro, e dà cura spirituale dell'anima del penitente<sup>57</sup>. Alcuni concili si richiamano a quello di Trento<sup>58</sup> per trattare della *satisfactio*: essa deve essere commisurata al peccato; se fosse troppo lieve il confessore si rende partecipe dei peccati del penitente; inoltre ribadisce che la sua funzione non è solo finalizzata «ad novae vitae custodiam et medicamentum infirmitatis, sed etiam ad praeterrorum peccatorum vindictam et castigationem»<sup>59</sup>; questo non vuol dire – prosegue il testo del sinodo colombiano – che la confessione sia un foro di ira e di pene, né che la soddisfazione oscuri o sminuisca la centralità dei meriti di Cristo<sup>60</sup>.

---

<sup>53</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 4, p. 133; *Goa*, II, III, XXXV, p. 95.

<sup>54</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 12, in Fattori, p. 136; *Ravenna*, II, V, XIII, in ADSCR, VI, col. 161; *Urbino*, I, VIII, LII, in ADSCR, VI, coll. 20-21.

<sup>55</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 5, pp. 216-217; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 511; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 827.

<sup>56</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 541, p. 305; *Colonia*, I, VIII, XXXIII, in ADSCR, V, col. 323.

<sup>57</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 5, pp. 216-217

<sup>58</sup> Cfr. *Concilium Oecumenicum Tridentinum*, sessio XIV, 25 novembre 1551, *Doctrina de sanctissimis poenitentiae et extremae unctionis sacramentis*, cap. VIII, in COD, pp. 708-709.

<sup>59</sup> *Ibid.*, p. 709; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514; *Calcutta*, II, VII, V, 9, p. 135.

<sup>60</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514.

#### 4. PASTORALE: PREPARAZIONE E ATTEGGIAMENTO DEI CONFESSORI

I concili raccomandano ai sacerdoti, per essere buoni confessori, una seria vita spirituale, e la consapevolezza di operare un'azione divina: per questo, hanno bisogno di una preparazione remota e una prossima. Riguardo a quella remota, i testi sinodali attribuiscono un'importanza centrale allo studio: i sacerdoti devono continuare a ripassare e approfondire la teologia morale<sup>61</sup>, e la loro biblioteca dev'essere fornita di libri utili a tale fine<sup>62</sup>. Questa preparazione teologica è volta a possedere la scienza necessaria per comprendere la gravità dei peccati, e anche per decidere se assolvere o no il penitente<sup>63</sup>. È anche importante che i sacerdoti conoscano i casi riservati (talvolta si stabilisce di tenere una tabella della loro lista nel confessionale)<sup>64</sup>. È bene anche che conoscano adeguatamente le leggi canoniche riguardanti gli impedimenti matrimoniali<sup>65</sup>. Il Concilio di Calcutta aggiunge anche una conoscenza sociologica e antropologica dell'ambiente, quando stabilisce che il confessore «cognoscat mores, instituta, vitia peculiaria regionis in qua degit»<sup>66</sup>.

Devono inoltre impegnarsi seriamente nell'opera della propria santificazione personale, «pro faciliore peccatoris justificatione»<sup>67</sup>. Si consiglia ai confessori di confessarsi essi stessi settimanalmente<sup>68</sup>, in

---

<sup>61</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 2, in Fattori, p. 134; *SantiagoDi*, II, IV, 5<sup>a</sup>, pp. 69-70; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744; *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *CPAL*, V, V, 550, p. 310; *Cartagena*, II, V, 147, p. 172; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 168.

<sup>62</sup> Cfr. *SantiagoDi*, II, IV, 5<sup>a</sup>, p. 69; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, coll. 744-745; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829.

<sup>63</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744.

<sup>64</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *Valladolid*, III, V, III e VII, pp. 125 e 127; *Siviglia*, III, V, XV, pp. 206-207; *SantiagoDi*, II, IV, 15<sup>a</sup>, p. 72; *Burgos*, III, VII, 7, p. 218; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133; *Concilium Provinciale I Quitense habitum anno 1863* [d'ora in avanti: *Quito*], decretum III, 9, in ADSCR, VI, col. 402; *Australia*, XII, in ADSCR, III, col. 1052; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 828; *Québec*, IX, § 1, 4, in ADSCR, III, col. 636; *Irlanda*, XIV, 86, p. 84; *Ravenna*, II, V, IV, in ADSCR, VI, col. 159; *Urbino*, I, VIII, XLVIII, in ADSCR, VI, col. 19.

<sup>65</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133.

<sup>66</sup> *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133.

<sup>67</sup> *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744.

<sup>68</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XIX, p. 130; *Siviglia*, III, V, XXV, p. 211.

altri casi mensilmente<sup>69</sup>; e si ricorda che, quando lo fanno, non devono indossare paramenti sacri né la cotta<sup>70</sup>.

Per quel che concerne la preparazione prossima, si suggerisce ai confessori che, prima di amministrare il sacramento, essi chiedano l'aiuto di Dio per svolgere adeguatamente un compito così gravoso e così difficile<sup>71</sup>. Essi ricordino poi, al momento di disporsi a confessare, le parole di Cristo: «ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant»<sup>72</sup> e che dunque è loro compito riportare in vita i morti e rendere più santi i giusti<sup>73</sup>; debbono anche fare memoria delle parole di Gesù: «non veni vocare iustos sed peccatores»<sup>74</sup>.

I sacerdoti devono a loro volta preparare i fedeli a ben ricevere il sacramento della Penitenza nella loro predicazione; il Sinodo di Novara, ad esempio, ricorda che i pastori devono ricordare, nelle omelie, come la bontà di Dio che sempre perdona non debba essere motivo di poco impegno nella vita cristiana, e quindi di ricaduta nel peccato<sup>75</sup>. Nella predicazione e nella direzione spirituale bisogna rammentare spesso ai fedeli l'importanza di ricevere il sacramento degnamente e con frequenza<sup>76</sup>, devono essere spiegate le disposizioni per accoglierlo con frutto<sup>77</sup>, ed è d'uopo insegnare a esaminare la propria coscienza<sup>78</sup>. Bisogna spingere i fedeli a confessarsi ogni volta che abbiano commesso un pec-

---

<sup>69</sup> Cfr. *Esztergom*, III, 5, 1, in ADSCR, V, col. 23; *Kalocsa*, III, VII, in ADSCR, V, coll. 652-653.

<sup>70</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, 9, in ADSCR, III, col. 745.

<sup>71</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, VI, p. 126; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 512; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *Québec*, IX, § 2, 1, in ADSCR, III, col. 636; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 168.

<sup>72</sup> *Gv* 10,10.

<sup>73</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744.

<sup>74</sup> *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513. Citazione di *Mt* 9,13.

<sup>75</sup> Cfr. *Synodus Dioecesis Novariensis ab eminentissimo et reverendissimo domino domino Josepho divina miseratione tituli Sanctae Mariae Angelorum, Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali Morozzo archiepiscopo-episcopo Novariensi principe Sancti Julii, Hortae, et Vespolati habita diebus 11, 12, et 13 Julii Anno 1826*, Novara s.d. [d'ora in avanti: *Novara*], pars II, caput VI, I, p. 116.

<sup>76</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 1, in Fattori, p. 134; *Valladolid*, III, V, XX e XXVII, pp. 130 e 133; *Siviglia*, III, V, II, p. 199; *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 745; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 511; *Calcutta*, II, VII, V, 1 e 2, p. 132; *CPAL*, V, V, 543, p. 306; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 827; *Cartagena*, II, V, 145, p. 172; *Irlanda*, XIV, 84 e 87, p. 84; *Esztergom*, III, 5, in ADSCR, V, col. 23.

<sup>77</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 1, in Fattori, p. 134; *Valladolid*, III, V, XXII p. 131; *Siviglia*, III, V, II, p. 199; *Calcutta*, II, VII, V, 2, p. 132; *Ravenna*, II, V, I, in ADSCR, VI, col. 158.

<sup>78</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 2, p. 132; *Burgos*, III, VII, 4, p. 216.

cato mortale<sup>79</sup> – soprattutto se devono ricevere l’Eucaristia o un altro sacramento<sup>80</sup> –, e se vi è pericolo di morte<sup>81</sup>. In altri casi si stabilisce di ricordare loro l’utilità di confessarsi, oltre che a Pasqua, in Avvento e Quaresima e in occasione delle principali solennità dell’anno liturgico<sup>82</sup>. Nella predicazione devono anche essere esposti con chiarezza gli atti del penitente: *contritio cordis, confessio oris, satisfactio operum*<sup>83</sup>.

Il Provinciale di Valenza esorta i parroci a insegnare ai fedeli di presentarsi a ricevere il sacramento vestiti bene, per rispetto all’atto che si va a compiere, ma senza eccessiva eleganza, che stonerebbe con l’atteggiamento penitenziale richiesto<sup>84</sup>.

Durante la Quaresima, i sacerdoti devono ricordare ai fedeli il precetto pasquale<sup>85</sup>. Sempre in Quaresima, i parroci debbono svolgere un’istruzione al popolo sul come ricevere adeguatamente il sacramento<sup>86</sup>. In taluni concili, si stabilisce che il parroco deve segnalare al vescovo coloro che non hanno ottemperato il precetto pasquale<sup>87</sup>. Invece quello di Caloccia invita i sacerdoti ad avere gran compassione di queste persone, e mostra loro come non debbano lesinare sforzi per cercare di ricondurli alla pratica sacramentale, con comprensione e spirito paterno<sup>88</sup>. Il Concilio Provinciale di Santiago di Compostella, poi, traccia un abbozzo di storia della ricezione della Comunione: stando a tale ricostruzione, all’inizio essa era frequente, ma poi, raffreddatasi la vita spirituale dei fedeli, il Concilio Lateranense IV stabilì l’obbligo annuale<sup>89</sup>. Taluni concili sottolineano invece che una confessione

---

<sup>79</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 543, p. 306.

<sup>80</sup> Cfr. *SantiagoPr*, II, V, p. 38; *NGranada*, IV, VIII, in *ADSCR*, VI, col. 511.

<sup>81</sup> Cfr. *SantiagoPr*, II, V, p. 38; *Burgos*, III, VII, 2, p. 215.

<sup>82</sup> Cfr. *Esztergom*, III, 5, 1, in *ADSCR*, V, col. 23.

<sup>83</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXI, pp. 130-131; *Siviglia*, III, V, III, p. 200; *Pavia*, II, V, p. 80; *NGranada*, IV, VIII, in *ADSCR*, VI, col. 510-511; *CPAL*, V, V, 537, p. 303; *Utrecht*, IV, VIII, in *ADSCR*, V, coll. 826-827.

<sup>84</sup> Cfr. *Valencia*, II, I, 3°, 2, p. 100.

<sup>85</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 1, in Fattori, p. 134; *Valladolid*, III, V, XXII-XXIII, pp. 131-132; *Siviglia*, III, V, IV, p. 200; *SantiagoPr*, II, V, pp. 38 e 39; *NGranada*, IV, VIII, in *ADSCR*, VI, col. 511; *Calcutta*, II, VII, V, 1, p. 132; *CPAL*, V, V, 544, pp. 306-307; *Utrecht*, IV, VIII, in *ADSCR*, V, col. 827.

<sup>86</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 7, p. 218.

<sup>87</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXIII, p. 132; *Siviglia*, III, V, V, p. 201; *Esztergom*, III, 5, 3, in *ADSCR*, V, col. 23.

<sup>88</sup> Cfr. *Kalocsa*, III, VII,

<sup>89</sup> Cfr. *SantiagoPr*, II, V, p. 39. Vedasi *Concilium Oecumenicum Lateranense IV*, 30 novembre 1215, costituzione 21, *De confessione facienda et non revelanda a sacerdote et saltem in Pascha communicando*, in *COD*, p. 245.

volontariamente nulla non soddisfa il precetto pasquale<sup>90</sup>. Il Concilio di Québec stabilisce che per compiere il precetto ci si può confessare con qualsiasi sacerdote che abbia ricevuto dal vescovo le licenze di confessare, «ita ut ea de re nemo debeat a parochio inquietari»<sup>91</sup>.

Il luogo adeguato dove amministrare il sacramento è il confessionale, in chiesa, tranne casi di grave necessità<sup>92</sup>. Il Concilio di Smirne prevede che i confessionali siano posti nella nave, in vista: si proibisce di usare nel pomeriggio confessionali siti in absidi e tribune, tranne nelle vigilie delle grandi solennità<sup>93</sup>. Gli uomini sordi possono però essere confessati ovunque, i presbiteri anche, purché il luogo sia conveniente<sup>94</sup>.

I sacerdoti, quando confessano, devono indossare la stola di colore viola<sup>95</sup>, sulla talare o sulla cotta<sup>96</sup>.

Il Provinciale di Ravenna ammonisce i sacerdoti a dedicare alle confessioni il tempo giusto e non affrettarle nel caso di gran affluenza di penitenti, e sentenza: «satius esse confessiones audire paucas, quam multas temere proferre»<sup>97</sup>.

Il Concilio di Bordeaux stabilisce altresì che i sacerdoti siano particolarmente delicati nel lasciare ai fedeli totale libertà di scegliere il confessore; e devono di tanto in tanto ricordare ai penitenti questa loro libertà, che vale anche per il precetto della Confessione annuale, che può essere ottemperato con qualunque presbitero approvato dall'ordinario del luogo; quest'ultimo aspetto deve essere ricordato dai parroci in Quaresima, ogni anno, a tutti i fedeli<sup>98</sup>. Per salvaguardare questo diritto, vari concili stabiliscono che i confessori devono accettare di buon

---

<sup>90</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 3, p. 215; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 333.

<sup>91</sup> *Québec*, IX, § 5, 3, in ADSCR, III, col. 638.

<sup>92</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 6, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, XVII, pp. 129-130; *Siviglia*, III, V, XXIII, p. 210; *SantiagoDi*, II, IV, 13<sup>a</sup>, p. 72; *Halifax*, XIV, 4, in ADSCR, III, col. 745; *Australia*, XII, in ADSCR, III, col. 1051; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830; *CPAL*, V, V, 549, pp. 308-309; *Québec*, IX, § 7, 1, in ADSCR, III, col. 639; *Praga*, IV, VII, in ADSCR, V, col. 508; *Irlanda*, XIV, 75-76, pp. 82-83; *Ravenna*, II, V, IV, in ADSCR, VI, col. 159; *Valencia*, II, I, 3<sup>o</sup>, 3, p. 100.

<sup>93</sup> Cfr. *Concilium Smyrnense episcoporum Latini ritus habitum anno 1869* [d'ora in avanti: *Smirne*], sectio II, caput IV, 2, in ADSCR, VI, col. 571.

<sup>94</sup> Cfr. *Australia*, XII, in ADSCR, III, col. 1051.

<sup>95</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 6, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, XVIII, p. 130; *Siviglia*, III, V, XXIV, p. 210; *Halifax*, XIV, 5, in ADSCR, III, col. 745; *Irlanda*, XIV, 79, p. 83; *Valencia*, II, I, 3<sup>o</sup>, 1, p. 99.

<sup>96</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, 5, in ADSCR, III, col. 745; *Irlanda*, XIV, 79, p. 83; *Valencia*, II, I, 3<sup>o</sup>, 1, p. 99.

<sup>97</sup> *Ravenna*, II, V, X, in ADSCR, VI, col. 160.

<sup>98</sup> Cfr. *Bordeaux*, III, V, 2, in ADSCR, IV, col. 571.



grado che un fedele vada a confessarsi con un altro sacerdote<sup>99</sup>. Per lo stesso motivo è bene che i parroci invitino, in occasione di grandi feste, confessori straordinari, e lo stesso facciano ogni tanto di domenica<sup>100</sup>, avvisando la domenica precedente della disponibilità di questi altri presbiteri<sup>101</sup>. Anche le adorazioni eucaristiche e le Quarant'ore sono momenti adeguati per invitare confessori straordinari<sup>102</sup>.

I sacerdoti che non sono parroci, ma muniti di licenza di confessare, sono a loro volta invitati a essere generosi in questo ministero, soprattutto nelle feste<sup>103</sup>. Il Sinodo di Pavia, nelle parrocchie poste ai confini della diocesi, dispone di accettare anche sacerdoti della circoscrizione ecclesiastica confinante<sup>104</sup>.

Un'altra opportunità per tutelare la libertà dei fedeli di confessarsi con il sacerdote che vogliono è offerta dalle missioni popolari<sup>105</sup>.

Nell'ascoltare le confessioni dei fedeli, i sacerdoti devono praticare la carità verso i penitenti, nei seguenti modi: essendo disponibili, dedicando loro il tempo necessario, non risparmiandosi fatiche, ponendo in atto con essi la virtù della pazienza<sup>106</sup>. Il Concilio di Bordeaux riassume bene quale dev'essere il comportamento del presbitero: «promptum igitur facilemque se praebeat, cum ad sacrum tribunal vocatur; nolentes invitet, et suavi zelo compellat; animo et corpore fatigatus, adhuc perseveret, nullumque patiatur, quantum fieri potest, discedere inauditum»<sup>107</sup>. Bisogna stabilire orari ampi di confessione e, se necessario, saper attendere nel confessionale<sup>108</sup>. Vari altri concili sottolineano questa disponibilità richiesta ai sacerdoti: essi devono essere «prompti et alacres», o «prompti et faciles»<sup>109</sup>; devono essere generosi con il

---

<sup>99</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 10, pp. 135-136; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830.

<sup>100</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XV, p. 129; *Siviglia*, III, V, XXI, pp. 209-210; *Calcutta*, II, VII, V, 10, p. 136; *Pavia*, II, V, 9, p. 88; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 169; *Irlanda*, XIV, 85, p. 84.

<sup>101</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 10, p. 136; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 169.

<sup>102</sup> Cfr. *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830.

<sup>103</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 7, p. 218.

<sup>104</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 10-11, pp. 88-89.

<sup>105</sup> Cfr. *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830.

<sup>106</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744; *Baltimora*, V, V, 280, in ADSCR, III, coll. 472-473; *Cartagena*, II, V, 155, p. 176; *Praga*, IV, VIII, in ADSCR, V, coll. 509-510.

<sup>107</sup> *Bordeaux*, III, V, 1, in ADSCR, IV, col. 571. Parole simili si rinvengono in *Kalocsa*, III, VII, in ADSCR, V, col. 651.

<sup>108</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XIV, p. 129; *Pavia*, II, V, 1, p. 81; *Siviglia*, III, V, XX, p. 209; *SantiagoDi*, II, IV, 3<sup>a</sup>, p. 69; *Halifax*, XIV, 3, in ADSCR, III, col. 745; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515.

<sup>109</sup> *Halifax*, XIV, 2, in ADSCR, III, col. 745; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 831; *Québec*, IX, § 2, 1, in ADSCR, III, col. 636.

loro tempo soprattutto nei sabati e nelle viglie delle feste, e nel tempo pasquale, «magistrum imitantes, qui ad fontem Jacob mulierem Samaritanam expectabat, ut aquae salientis in vitam aeternam illi potum supeditaret»<sup>110</sup>.

I confessori devono altresì esercitare la virtù della prudenza, per poter offrire giusti rimedi, utili suggerimenti e adeguati consigli<sup>111</sup>. In generale è raccomandato, ai sacerdoti che amministrano il sacramento della Penitenza, un atteggiamento di benevolenza e carità<sup>112</sup>, paterna benignità, mansuetudine e pazienza<sup>113</sup>; invece, un rigore imprudente può causare gravi danni spirituali nei penitenti, allontanandoli dal perdono divino<sup>114</sup>. A questo riguardo, *verbi gratia*, così recita un decreto del Concilio di Smirne: «caveant confessarii [...] ab iis omnibus, quae odiosum redderent hoc salutare sacramentum»<sup>115</sup>. Un altro esempio di ciò è dato dalle parole del Concilio di Nueva Granada: «videant ne sua asperitate a tam salutari sacramento alienent, et induti viscera misericordiae, in caritate Dei et in patientia Christi, quoscumque [...] ad poenitentiae tribunal adeuntes amantissime excipiant atque infirmi facti cum infirmis illos summa humanitate audiant»<sup>116</sup>. Il Plenario di Baltimora invita i confessori alla bontà: «haec quippe dispensatio non est severitatis ac rigoris, sed indulgentiae et misericordiae Sacramentum». E – prosegue – il sacerdote che avrà avuto pazienza e carità verso i peccatori «is non reprehensionem et poenam, sed laudem ac praemium ab Eo [Christo] feret»<sup>117</sup>. Vari concili ricordano ai sacerdoti le parole di Gesù: «non est opus valentibus medico, sed male habentibus» e «non veni vocare justos, sed peccatores»<sup>118</sup>. Quello di Goa riprende le parole del Tridentino: «saepe plus erga corrigendos agit benevolentia,

---

<sup>110</sup> *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 831; cfr. *Irlanda*, XIV, 83, pp. 83-84.

<sup>111</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, in ADSCR, III, col. 744; *CPAL*, V, V, 552, p. 311.

<sup>112</sup> Cfr. *Smirne*, II, IV, 3, in ADSCR, VI, col. 571; *Urbino*, I, VIII, XLIX, in ADSCR, VI, col. 20.

<sup>113</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, X, p. 128; *Siviglia*, III, V, XVII, pp. 207-208; *Bordeaux*, III, V, 3, in ADSCR, IV, col. 571; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *Cartagena*, II, V, 149-150, p. 174; *Québec*, IX, § 2, 2, in ADSCR, III, col. 636.

<sup>114</sup> Cfr. *Goa*, II, III, XXXVI, p. 97; *Québec*, IX, § 1, 2, in ADSCR, III, col. 636.

<sup>115</sup> *Smirne*, II, IV, 3, in ADSCR, VI, col. 571.

<sup>116</sup> *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513.

<sup>117</sup> *Baltimora*, V, V, 284, in ADSCR, III, col. 474.

<sup>118</sup> *Valladolid*, III, V, X, p. 128; *Siviglia*, III, V, XVII, p. 208; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334.

quam austeritas, plus exhortatio, quam comminatio, plus caritas quam potestas»<sup>119</sup>.

In alcuni testi qui studiati è indicato ai sacerdoti che, nell'ascolto delle confessioni, non devono mai far mostra di meravigliarsi o scandalizzarsi di alcuna cosa che il penitente dica, in modo che questi si senta compreso e gli sia facilitata una piena sincerità<sup>120</sup>.

Il confessore ha il dovere di salvaguardare l'integrità della confessione; qualora egli si rendesse conto che il penitente non si è ben esaminato, può domandare su peccati che verosimilmente può avere commesso<sup>121</sup>; ma deve farlo con grande benignità e delicatezza, soprattutto nelle questioni riguardanti la castità per le quali è necessaria somma cautela<sup>122</sup>. L'integrità della confessione concerne principalmente il numero dei peccati, la loro specie e le circostanze<sup>123</sup>; per il resto è bene che i ministri del sacramento si astengano da porre domande inopportune, oziose o pericolose (cioè domande che insegnino il peccato a bambini/e, ragazzi/e, penitenti rozzi e ignoranti)<sup>124</sup>.

È assolutamente vietato al confessore chiedere al penitente il nome di un eventuale complice nel peccato, o circostanze che conducano a svelarne l'identità<sup>125</sup>.

I sacerdoti, nel celebrare il sacramento, devono rendere nota ai penitenti la gravità dei peccati di cui si sono accusati, ma devono farlo con

---

<sup>119</sup> *Goa*, II, III, XXXVI, p. 96; la frase, riportata in *Concilium Oecumenicum Tridentinum*, sessio XIII, 11 ottobre 1551, *Decretum super reformatione*, in COD, p. 699, proviene da LEONE MAGNO, *Epistula XIV ad Anastasium*, in PL, LIV, col. 669.

<sup>120</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 3, p. 83; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Baltimora*, V, V, 280, in ADSCR III, col. 473.

<sup>121</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 4, p. 216; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *Baltimora*, V, V, 281, in ADSCR, III, col. 473; *Novara*, II, VI, XV, p. 121; *Ravenna*, II, V, VI, in ADSCR, VI, col. 159.

<sup>122</sup> Cfr. *Novara*, II, VI, XV, p. 121; *Bordeaux*, III, V, 4, in ADSCR, IV, col. 572.

<sup>123</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 10, in Fattori, p. 135; *Pavia*, II, V, 3, pp. 81-82; *Siviglia*, III, V, XVI, p. 207; *Baltimora*, V, V, 275, in ADSCR, III, col. 471; *Québec*, IX, § 2, 3, in ADSCR, III, col. 636.

<sup>124</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 10, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, VIII, p. 127; *Siviglia*, III, V, XVI, p. 207; *Burgos*, III, VII, 4 e 6, pp. 216 e 217; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513; *Calcutta*, II, VII, V, 5, p. 134; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *Québec*, IX, § 2, 3, in ADSCR, III, col. 636; *Vienna*, V, VII, in ADSCR, V, col. 169; *Ravenna*, II, V, VI, in ADSCR, VI, col. 159.

<sup>125</sup> Cfr. *Novara*, II, VI, XVI, pp. 121-122; *Valladolid*, III, V, VIII, p. 127; *Siviglia*, III, V, XVI, p. 207; *Burgos*, III, VII, 4, p. 216; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514; *Baltimora*, V, V, 281, in ADSCR, III, col. 473; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 169; *Ravenna*, II, V, VI, in ADSCR, VI, col. 160.

prudenza, e senza assumere toni di rimprovero, soprattutto prima che il fedele abbia terminato di esporre le sue mancanze<sup>126</sup>. È loro compito condurre i fedeli a una vera contrizione dei peccati commessi<sup>127</sup>: non basta che costoro enuncino i peccati, ma devono avere dolore di averli commessi<sup>128</sup>. Parte della contrizione è il proposito di non peccare più: se contrizione e tale proposito mancassero, il sacerdote non può dare l'assoluzione<sup>129</sup>, e neppure può darla a coloro che versano in occasione prossima di peccare e non rimuovono l'occasione<sup>130</sup>.

Nel caso che durante una confessione sorga una questione dubbia, complessa o difficile, è prudente che il confessore dica al penitente che gli darà una risposta più avanti, e poi studi bene il caso<sup>131</sup>.

Il Concilio di Nuova Granada proibisce ai confessori di intervenire con consigli o imposizioni in questioni riguardanti i beni economici dei penitenti: «non praesumant confessarii, poenitentium bonis temporalibus administrandis se inmiscere»<sup>132</sup>. Lo stesso afferma quello di Utrecht, che aggiunge: «experientia enim constat, rem esse periculi plenam»<sup>133</sup>.

Il Concilio di Burgos tratta della confessione generale di peccati già confessati: è considerata una pratica utile per quanti aspirano alla perfezione, per coloro che devono fare la Prima Comunione, e per quelli che devono abbracciare uno stabile stato di vita; però, tranne caso di manifesta necessità, il confessore non deve spingere il penitente a farla, se questi non vuole<sup>134</sup>.

In vari testi conciliari sono poi riprovati i sacerdoti che si limitano ad ascoltare e assolvere, senza offrire ai fedeli consigli e insegnamenti<sup>135</sup>. Nel dare tali consigli devono tener presente le circostanze del penitente: età, genere, cultura e altre caratteristiche<sup>136</sup>. In queste ammonizioni, poi, devono seguire una via media tra un'eccessiva indulgenza e

---

<sup>126</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 4, p. 216; *Ravenna*, II, V, VI, in ADSCR, VI, col. 160.

<sup>127</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 3, p. 82; *Burgos*, III, VII, 3 e 4, pp. 215 e 216; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513.

<sup>128</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 3, p. 215;

<sup>129</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 3, pp. 215-216; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 511.

<sup>130</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 3, p. 216.

<sup>131</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, coll. 512-513.

<sup>132</sup> *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514.

<sup>133</sup> *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830.

<sup>134</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 2, p. 215; *Kalocsa*, III, VII, in ADSCR, V, col. 651.

<sup>135</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, IX, p. 127; *Siviglia*, III, V, XVI, p. 207; *Pavia*, II, V, 13, p. 82; *CPAL*, V, V, 552, p. 311.

<sup>136</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 3, p. 82; *Calcutta*, II, VII, V, 3, p. 133.

un'esagerata severità<sup>137</sup>: «videant confessarii ne suo rigore Confessionis jugum ita aggravent, ut ab ea fideles, qui ad Sacramenta omni ope adducendi essent, removeant ac prohibeant»<sup>138</sup>.

Riguardo alla denegazione dell'assoluzione, i testi conciliari impongono una grande cautela e attenzione: i confessori devono essere prudenti e preparati per sapere talvolta denegarla o differirla; talaltra per essere comprensivi e non causare nel penitente scoraggiamento o persino allontanamento dalla pratica del sacramento, con un acerbo rifiuto<sup>139</sup>. Il Sinodo Provinciale di Utrecht consiglia di non essere precipitosi a denegare il perdono<sup>140</sup>. In caso di differimento, bisogna farlo con grande benevolenza e carità, invitando il penitente a tornare per continuare il dialogo<sup>141</sup>. In appoggio a questo atteggiamento comprensivo, buona parte dei testi qui analizzati citano o fanno riferimento alla bolla di Leone XII *Charitate Christi*, del 25 dicembre 1825, per l'estensione dell'anno santo<sup>142</sup>. Il Sinodo Diocesano di Santiago di Compostella prevede un differimento per chi non conosce i rudimenti basilari della dottrina cristiana: in questi casi si deve far studiare il penitente e assolverlo quando torni e dimostri di essere un po' più istruito<sup>143</sup>. Il Concilio Neogranadino offre una lista di casi in cui denegare l'assoluzione<sup>144</sup>: essa non andrebbe accordata a coloro che non mostrano dolore; a coloro che non vogliono ottemperare all'obbligo di restituzione eventualmente connesso al peccato confessato; a coloro che hanno recato pubblico scandalo se non vogliono pubblicamente rettificare; a coloro che si trovano in occasione prossima di peccato grave e non rimuovono la stessa

---

<sup>137</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 10, in Fattori, p. 135; *Bordeaux*, III, V, 3, in ADSCR, IV, col. 572.

<sup>138</sup> *Pavia*, II, V, 3, p. 83.

<sup>139</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, IX, pp. 127-128; *Pavia*, II, V, 4, p. 83; *Siviglia*, III, V, XVII, pp. 207-208.

<sup>140</sup> Cfr. *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829.

<sup>141</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XI, p. 128; *Pavia*, II, V, 4, pp. 83-84; *Siviglia*, III, V, XVII, p. 208; *Burgos*, III, VII, 4, p. 216; *Bordeaux*, III, V, 2, in ADSCR, IV, col. 571; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 829; *CPAL*, V, V, 554, p. 312; *Québec*, IX, § 3, 2, in ADSCR, III, coll. 637-638; *Urbino*, I, VIII, XLIX, in ADSCR, VI, col. 20.

<sup>142</sup> LEONE XII, bolla *Charitate Christi*, 25 dicembre 1825, in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens*, XVI, a cura di A. BARBERI – R. SEGRETÌ, Roma 1854, pp. 366-372 (la parte sulla confessione si trova nei punti 4-8, pp. 367-370).

<sup>143</sup> Cfr. *SantiagoDi*, II, IV, 9<sup>a</sup>, p. 71.

<sup>144</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513; cfr. anche *Irlanda*, XIV, 90, p. 85; *Kalocsa*, III, VII, in ADSCR, V, col. 652.

occasione; ai consuetudinari dei peccati di ubriachezza e incontinenza; a coloro che posseggono o hanno comprato beni espropriati alla Chiesa e agli ordini religiosi; a coloro che non vogliono deporre odii e inimicizie: a tale riguardo, altri concili stabiliscono che il confessore, se del caso, prima di assolvere un penitente, deve invitarlo con grande serietà a rinunciare a eventuali sentimenti di odio contro altre persone<sup>145</sup>. Il Concilio di Baltimora prevede solo i primi tre casi qui presentati per il diniego dell'assoluzione<sup>146</sup>.

Terminata la confessione, resta il grave dovere, per il sacerdote, di rispettare il sigillo sacramentale<sup>147</sup>; più in generale è bene che egli non renda noto chi si sia confessato o no con lui<sup>148</sup>, non parli mai delle confessioni<sup>149</sup>, non faccia uso delle conoscenze acquisite in confessione e non dia neppure l'impressione lontana di farlo<sup>150</sup>; in quest'ultimo aspetto deve prestare attenzione anche nella predicazione, affinché non sembri che si riferisca a persone o fatti concreti, che abbiano relazione con il ministero del sacramento della Penitenza<sup>151</sup>.

## 5. MODALITÀ PRATICHE E TIPI DI PENITENTI

Qui di seguito sono esposte una serie di indicazioni pratiche ai confessori, presenti nei testi conciliari, sia generali che da applicare a specifici tipi di penitenti.

Vari sinodi ricordano ai sacerdoti che non bisogna avere preferenze di persone, e in modo particolare bisogna accogliere con bontà gli uomini rozzi, ignoranti e con scarsa formazione religiosa<sup>152</sup>.

Il Concilio di Cagliari stabilisce che i peccatori pubblici devono fare pubblica penitenza, senza però specificare oltre<sup>153</sup>; va menzionato

---

<sup>145</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, IX, p. 127; *Siviglia*, III, V, XVII, pp. 207-208.

<sup>146</sup> Cfr. *Baltimora*, V, V, 282, in ADSCR, III, col. 474: a questo testo conciliare assomiglia *Québec*, IX, § 3, 1, in ADSCR, III, col. 637.

<sup>147</sup> Cfr. *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 170. Il Concilio di Praga cita l'esempio di san Giovanni Nepomuceno: *Praga*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 512.

<sup>148</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XIII, pp. 128-129; *Siviglia*, III, V, XIX, p. 209; *Burgos*, III, VII, 4, p. 216; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514.

<sup>149</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 2, p. 81.

<sup>150</sup> Cfr. *Siviglia*, III, V, XIX, pp. 208-209; *Calcutta*, II, VII, V, 8, p. 135; *Cartagena*, II, V, 165, p. 180; *Vienna*, III, VII, in ADSCR, V, col. 170.

<sup>151</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, 8, p. 135.

<sup>152</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 8, in Fattori, p. 135; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515; *Cartagena*, II, V, 150, p. 174.

<sup>153</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81.

il fatto che quest'assemblea sinodale si caratterizza per mantenere usanze antiche e desuete in molti altri luoghi<sup>154</sup>.

È contemplato il caso di persone che si confessano assai raramente, e accedono senza le debite disposizioni al sacramento; in queste situazioni è compito del confessore condurre il penitente a un minimo di disposizioni sufficienti a ricevere l'assoluzione<sup>155</sup>. Non devono essere considerati impreparati di per sé coloro che tornano a confessarsi dopo molti anni, e in questi casi i sacerdoti che amministrano il sacramento debbono ricordare che «*misericordiae enim Domini non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus*»<sup>156</sup>.

Una categoria per la quale i confessori debbono avere una speciale attenzione è quella dei malati gravi: bisogna ricordare con frequenza ai fedeli il serio dovere di avvisare il parroco, quando qualche familiare sia gravemente malato<sup>157</sup>; i sacerdoti (soprattutto i parroci), poi, hanno il dovere stringente di confessare moribondi e malati gravi<sup>158</sup>. Il Concilio Neogranadino sottolinea la necessità della generosità e disponibilità dei confessori nelle zone rurali, dove raggiungere i fedeli malati può risultare difficoltoso e faticoso<sup>159</sup>. Il Concilio di Goa ricorda ai medici che hanno il dovere morale di avvisare i malati gravi, anche se non moribondi, che debbono confessarsi; ma per evitare che tale avviso sia preso come un segno di morte imminente, si ricorda un'antica regola, altrove desueta, che il medico ammonisca il paziente che deve ricevere il sacramento, e non torni a rivisitarlo oltre tre giorni dopo, se non si è confessato<sup>160</sup>.

Particolare considerazione è concessa ai bambini: essi devono essere preparati per ricevere presto il sacramento, non appena abbiano

---

<sup>154</sup> Ad esempio, in questo concilio si asserisce ancora il diritto d'asilo nelle chiese: cfr. *Cagliari*, II, 80, in Fattori, p. 91; C. PIOPPI, *Liberalismo ottocentesco e secolarizzazione di spazio e territorio nella percezione cattolica: uno studio sui testi dei concili provinciali*, in *Lo spazio e i luoghi. Cultura materiale, Storia religiosa, Patrimonio*, a cura di E. MARCHETTI, Ravenna 2020, p. 48.

<sup>155</sup> Cfr. *Goa*, II, III, XXXVI, p. 96; *Bordeaux*, III, V, 3, in ADSCR, IV, col. 571.

<sup>156</sup> *CPAL*, V, V, 553, p. 311.

<sup>157</sup> Cfr. *SantiagoDi*, II, IV, 4<sup>a</sup>, p. 69; *Valencia*, II, I, 3<sup>o</sup>, 2, p. 100.

<sup>158</sup> Cfr. *Novara*, II, VI, XXXIV, p. 128; *Pavia*, II, V, 3, p. 81; *SantiagoPr*, II, V, p. 39; *Benevento*, II, V, 11, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, XXV, p. 132; *Siviglia*, III, V, VII, p. 202; *Santiago Di*, II, IV, 4<sup>a</sup>, p. 69; *Burgos*, III, VII, 6, p. 217; *Goa*, II, III, XXXVIII, p. 98.

<sup>159</sup> Cfr. *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515.

<sup>160</sup> Cfr. *Goa*, II, III, XXXVIII, p. 97; la stessa norma è ricordata in *Ravenna*, II, V, XII, in ADSCR, VI, col. 161.

uso di ragione<sup>161</sup>; è importante prepararli bene<sup>162</sup>, e abituarli a ricevere il sacramento con frequenza<sup>163</sup>; questo deve essere celebrato per loro con un tono di grande serietà, seppur temperata dalla bontà che il confessore deve mostrare<sup>164</sup>. Pur ponendo attenzione all'integrità della confessione, il sacerdote deve guardarsi dall'insegnare peccati o vizi che gli infanti non conoscono<sup>165</sup>. Al tempo stesso si rammenta che i giovani penitenti si trovano in un'età nella quale è possibile correggere dei vizi sul loro nascere, e al contrario l'incuria dei confessori potrebbe lasciarli in balia di passioni e abitudini malvagie<sup>166</sup>. Il Concilio di Calcutta riprova la prassi di non confessare i bimbi prima che abbiano compiuto sette anni<sup>167</sup>. Quello di Venezia e il Plenario Latinoamericano, invece, raccomandano di non rimandare la confessione al momento della prima Comunione<sup>168</sup>.

Quasi tutti i testi sinodali riservano delle norme alle confessioni delle donne, per le quali si raccomanda ai presbiteri di agire con grande prudenza: è meglio evitare che siano amministrate da sacerdoti giovani<sup>169</sup>; si proibisce di ascoltarle prima dell'alba o dopo il tramonto<sup>170</sup>; devono essere celebrate sempre in chiesa e nel confessionale<sup>171</sup>, il quale

<sup>161</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 9, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, XXIV, p. 132; *Siviglia*, III, V, VI, p. 202; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 511; *Calcutta*, II, VII, V, p. 134; *CPAL*, V, V, 545, p. 307; *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 827; *Québec*, IX, § 6, in ADSCR, III, col. 638; *Ravenna*, II, V, XI, in ADSCR, VI, coll. 160-161; *Valencia*, II, I, 3°, 2, p. 100; *Urbino*, I, VIII, L, in ADSCR, VI, col. 20.

<sup>162</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXIV, p. 132; *Siviglia*, III, V, VI, p. 202; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 511; *Calcutta*, II, VII, V, p. 134; *CPAL*, V, V, 545, p. 307; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334; *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 827; *Irlanda*, XIV, 88, p. 84; *Esztergom*, III, 5, 2, in ADSCR, V, col. 23.

<sup>163</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, p. 134; *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 827; *Québec*, IX, § 6, in ADSCR, III, col. 639.

<sup>164</sup> Cfr. *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572.

<sup>165</sup> Cfr. *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572.

<sup>166</sup> Cfr. *Bordeaux*, III, V, 5, in ADSCR, IV, col. 572.

<sup>167</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, p. 134.

<sup>168</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 545, p. 307; *Venezia*, III, XXII, 5, in ADSCR, VI, col. 334.

<sup>169</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *CPAL*, V, V, 551, p. 310.

<sup>170</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *SantiagoDi*, II, IV, 12°, p. 72; *Burgos*, III, VII, 6, p. 217; *Goa*, II, III, XXXVII, p. 97; *Pavia*, II, V, 8, p. 88; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830; *Ravenna*, II, V, V, in ADSCR, VI, col. 159; *Valencia*, II, I, 3°, 4, p. 101.

<sup>171</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 7, in Fattori, p. 135; *Valladolid*, III, V, XVII, p. 130; *Siviglia*, III, V, XXIII, p. 210; *Burgos*, III, VII, 6, p. 217; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515; *Goa*, II, III, XXXVII, p. 97; *Pavia*, II, V, 8, p. 88; *Vienna*, III, V, in ADSCR, V, col. 168; *Irlanda*, XIV, 76, p. 83; *Ravenna*, II, V, V, in ADSCR, VI, col. 159.



deve essere munito di grata<sup>172</sup>; il Concilio di Benevento prevede che, in casi di grave necessità, si possano svolgere fuori della chiesa, ma con permesso del vescovo<sup>173</sup>; le donne sorde devono essere confessate in sacristia, quelle malate a casa loro, ma in luogo aperto, non in una stanza chiusa<sup>174</sup>. Il Sinodo di Pavia prevede confessionali diversi per uomini e per donne, e questi ultimi devono essere chiusi a chiave quando non si usino e nel tardo pomeriggio<sup>175</sup>.

Soprattutto con le giovani, il sacerdote, nel sacramento, non deve dilungarsi nei discorsi e deve mantenere un atteggiamento distaccato; inoltre è raccomandato che resti indifferente al fatto che esse, eventualmente, si rivolgano a un altro confessore<sup>176</sup>.

Bisogna avere cura di confessare le donne in procinto di partorire, essendo ai tempi considerate soggette a pericolo di morte<sup>177</sup>.

Tra le donne, particolare cura deve essere accordata alle religiose, sia monache di clausura che suore appartenenti alle congregazioni sorte con tanta abbondanza nel sec. XIX: ma per la confessione di queste donne consacrate è richiesto uno speciale permesso del vescovo<sup>178</sup>, in modo che i sacerdoti incaricati della vita spirituale di queste anime, così importanti per la Chiesa, sia affidata a chierici assai provetti, sperimentati, prudenti e dotti<sup>179</sup>, che abbiano studiato e ripassino trattati di ascetica e mistica<sup>180</sup>.

Un caso che è con frequenza preso in considerazione dai concili è quello dei *rudes*, ovvero di persone rozze e ignoranti: con queste persone il confessore deve innanzitutto, con pazienza, insegnare i rudimenti della fede e del catechismo, e le principali preghiere<sup>181</sup>: «quando cum rudibus versatur, eos de mysteriis fidei confessarius diligenter interroget»<sup>182</sup>, per poi spiegare qualcosa, ponendosi al loro livello. I *rudes* non

---

<sup>172</sup> Cfr. *SantiagoDi*, II, IV, 13<sup>a</sup>, p. 72; *Burgos*, III, VII, 6, p. 217.

<sup>173</sup> Cfr. *Benevento*, II, V, 7, in Fattori, p. 135.

<sup>174</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XVII, p. 130; *Siviglia*, III, V, XXIII, p. 210; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 515; *Pavia*, II, V, 8, p. 88; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 830; *CPAL*, V, V, 549, pp. 309-310; *Ravenna*, II, V, III, in ADSCR, VI, col. 159.

<sup>175</sup> Cfr. *Pavia*, II, V, 7, p. 87.

<sup>176</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 6, p. 217.

<sup>177</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXVI, p. 133.

<sup>178</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, 12, in ADSCR, III, col. 745; *Bordeaux*, III, V, 6, in ADSCR, IV, col. 573.

<sup>179</sup> Cfr. *Bordeaux*, III, V, 6, in ADSCR, IV, coll. 572-573.

<sup>180</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 6, p. 217.

<sup>181</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, pp. 134-135.

<sup>182</sup> *Halifax*, XIV, 7, in ADSCR, III, col. 745.

vanno considerati impreparati – e quindi non ben disposti per l’assoluzione –, se, per la rozzezza d’indole o per scarso talento, non sono in grado di fare un preciso esame di coscienza: il confessore al riguardo deve basarsi soprattutto sul sentimento di dolore e penitenza per i peccati commessi<sup>183</sup>. Il Provinciale Valentino esorta i confessori a esaminare la conoscenza della dottrina dei penitenti che sembrano essere in essa poco versati<sup>184</sup>.

I confessori devono anche avere speciale cura degli scrupolosi<sup>185</sup>, per aiutarli a uscire da questo stato dell’anima; per essi è del tutto sconsigliata la confessione generale dei peccati già confessati<sup>186</sup>.

Per quanto riguarda gli uomini dediti agli affari, al commercio, alle attività economiche e produttive, il Concilio Cagliariitano stabilisce che i confessori ricordino loro il dovere di esaminare la loro coscienza riguardo ad eventuali contratti ingiusti da essi stipulati a favore di se stessi<sup>187</sup>.

Per le confessioni dei naviganti, basta che il sacerdote a bordo abbia le licenze dell’ordinario del porto da dove la nave è salpata, e con esse può confessare chiunque si trovi sull’imbarcazione fino all’arrivo in un porto dove ci sia un superiore ecclesiastico dotato di giurisdizione<sup>188</sup>. Alcuni concili prevedono anche che si debba amministrare il sacramento a chi stia per partire per una navigazione pericolosa<sup>189</sup>.

I parroci devono avere anche attenzione a confessare i fedeli che partono per luoghi a predominanza protestante, o dove non sia facile trovare un confessore, e coloro che partono per una guerra<sup>190</sup>.

Il Concilio di Calcutta presenta un caso che risponde a problematiche locali: i confessori sono invitati a prestare attenzione affinché non si diffondano tra i fedeli pratiche idolatriche e superstiziose, dovute alla frequentazione di non-cristiani o, per i neoconvertiti, ad ignoranza; il sacramento della Penitenza è visto come un’istanza nella quale tali eventuali atteggiamenti di alcuni cattolici possono essere corretti<sup>191</sup>.

Anche il Plenario Latinoamericano presenta delle connotazioni regionali, quando ricorda l’obbligo, per avere il permesso di confessare,

---

<sup>183</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 553, pp. 311-312.

<sup>184</sup> Cfr. *Valencia*, II, I, 3°, 1, p. 99.

<sup>185</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 6, p. 217.

<sup>186</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 2, p. 215.

<sup>187</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81.

<sup>188</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 546, pp. 107-108.

<sup>189</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXVI, p. 133.

<sup>190</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XXVI, p. 133.

<sup>191</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, p. 135.

di conoscere le lingue della zona: questa normativa richiama la situazione latinoamericana, nella quale, in numerose zone rurali, si trovavano fedeli cattolici che parlavano idiomi nativi e non (o non bene) lo spagnolo o il portoghese<sup>192</sup>.

Un'altra problematica affrontata dal Concilio Latinoamericano è la seguente: il caso di un cristiano non cattolico rispetto al quale si dubita della validità del battesimo; la maniera di procedere proposta è la seguente: egli va ribattezzato *sub condicione*, quindi deve confessare i peccati della vita passata e gli verrà concessa l'assoluzione *sub condicione*; per non allungare la cerimonia, potrà compiere l'accusa dei peccati prima di essa, essere battezzato, ricevere l'assoluzione dopo aver esposto un succinto riassunto dei suoi peccati, il tutto anche qui *sub condicione*<sup>193</sup>.

Un altro esempio di problematica locale è offerto dal Concilio di Smirne, quando prevede che, qualora un sacerdote di rito orientale dovesse confessare un fedele di rito latino, deve usare il suo proprio rito<sup>194</sup>.

Per ultimo, un caso alquanto particolare si trova nel Concilio di Cartagena de Indias, riguardante il peccato di liberalismo<sup>195</sup>. Su questo tema, il Cartaginense si muove in modo abbastanza sottile; se riproduce in modo perentorio le condanne teoriche – presenti anche nel Concilio Neogranadino –, si fa molto più flessibile e moderato dal punto di vista pastorale. Infatti, dopo la solita netta condanna della dottrina liberale, vi sono una serie di norme pratiche oltremodo prudenti, aperte, flessibili e piene di buon senso: si ricordano infatti le parole di Agostino di Ippona «interficate errores et diligite homines»<sup>196</sup>, e si raccomanda ai confessori bontà e pazienza. Viene offerto un brano del decreto del Sant'Uffizio del 29 agosto 1877 che così recita: «...Ecclesiam in damnando Liberalismo, omnes et singulas politicas partes quae forte liberales nominentur damnare non intendisse»<sup>197</sup>; e vien citata l'enciclica *Libertas praestantissimum* di Leone XIII, come fonte per attingere il criterio per giudicare nei casi concreti<sup>198</sup>. Si indica anche di seguire le direttive contenute

---

<sup>192</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 547-548, p. 108.

<sup>193</sup> Cfr. *CPAL*, V, V, 559, pp. 315-316.

<sup>194</sup> Cfr. *Smirne*, II, IV, 4, in *ADSCR*, VI, col. 571.

<sup>195</sup> Cfr. *Cartagena*, II, V, 169, pp. 180-186.

<sup>196</sup> AGOSTINO DI IPPONA, *Contra litteras Petiliani donatistae libri tres*, I, XXIX, 31, in *PL*, XLIII, col. 259.

<sup>197</sup> Cit. in *Cartagena*, II, V, 169, 1, p. 182.

<sup>198</sup> LEONE XIII, Lettera enciclica *Libertas praestantissimum*, 20 giugno 1888, in *ASS*, 21 (1888-1889), pp. 593-613.

nella lettera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato, ai vescovi colombiani del 6 aprile 1900<sup>199</sup>. Si consiglia ai confessori grande cautela in questo ambito<sup>200</sup>, e di discernere se il penitente che si dice liberale non aderisca a un partito liberale per amore della vera libertà, quella cioè con cui difende se stesso, difende i suoi interessi dall'altrui violenza e aumenta il benessere della patria, anche se poi confonda queste libertà con altre che sono condannabili<sup>201</sup>; in tali casi il concilio indica ai confessori che è preferibile lasciare il penitente per un certo lasso di tempo in uno stato di ignoranza materiale riguardo a tale peccato, in modo da non farlo allontanare dal processo di ritorno alla fede cattolica, ma di condurlo poco a poco alla comprensione di ogni aspetto della dottrina cattolica in questo campo<sup>202</sup>. E conclude il testo: il confessore non si affanni e non si angosci per il liberalismo di coloro che vengono a lui; se fossero veramente liberali non verrebbero a prostrarsi e umiliarsi ai suoi piedi<sup>203</sup>. Questo atteggiamento sembra essere originale del Concilio di Cartagena: il Plenario Latinoamericano non afferma nulla di simile nella parte dedicata al sacramento della Confessione; va dunque considerato piuttosto frutto di una decantata situazione politica: si era avuto infatti nel paese cambio di politica religiosa, nel 1886, in senso meno anticlericale, dovuto a un'alleanza tra conservatori e liberali moderati<sup>204</sup>. Un altro fattore che gioca a favore dell'originalità di questo punto è l'attenzione particolare nel processo romano di *recognitio*: in particolare il perito domenicano catalano Jerónimo Coderch, manifestando il suo accordo col contenuto, aveva però operato un richiamo a una maggiore concinnità e chiarezza<sup>205</sup>. Inoltre c'era stato tra i vescovi colombiani un ampio dibattito su ciò che

---

<sup>199</sup> Il testo della lettera di Rampolla si può trovare in *Cartagena*, Apéndice, pp. 425-433; e anche in V.E. FORERO CABARCAS, *El Concilio Provincial de Cartagena de Indias: historia, análisis y relación con el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899*, in AHC, 41 (2009), pp. 463-466.

<sup>200</sup> Cfr. *Cartagena*, II, V, 169, 6, p. 184.

<sup>201</sup> Cfr. *Cartagena*, II, V, 169, 7, p. 184.

<sup>202</sup> Cfr. *Cartagena*, II, V, 169, 9, p. 184.

<sup>203</sup> «Ne nimis anxius sit ac sollicitus Confessor super liberalismo eorum qui ad se veniunt; si vere liberales essent non accederent prostrandis se causa ac humiliandi ad pedes Sacerdotis quem veri liberales purum hominem putant, et peius quam hominem solum: qui ad sacrum tribunal sistunt, liberales non sunt certe, regulariter dicendo; nomine fere tenus sunt liberales»: *Cartagena*, II, V, 169, 11, p. 186.

<sup>204</sup> Cfr. C. PIOPPI, *Due fonti di storia ecclesiastica colombiana a cavallo tra '800 e '900: il Concilio Neogranadino del 1868 e quello di Cartagena del 1902 di fronte alle sfide della modernità*, in AHC, 42 (2010), pp. 121-122.

<sup>205</sup> Cfr. FORERO CABARCAS, *El Concilio* cit., pp. 210-211; PIOPPI, *Due fonti* cit., p. 138.

si dovesse intendere per liberalismo e si notava un bisogno di uniformità: in termini molto intransigenti si poneva il vescovo di Pasto Ezequiel Moreno Díaz, agostiniano recollecto spagnolo<sup>206</sup>. Lo stesso Delegato apostolico Antonio Vico dovette lavorare a lungo e con pazienza per far giungere i prelati del Paese a una certa uniformità di criteri; scriveva infatti nel suo ultimo dispaccio inviato in Segreteria di Stato: «ho anche fatto tutto quello che mi è stato possibile per far sparire dagli animi di alcuni Prelati il difetto di uniformità di procedimenti per combattere il liberalismo, tanto nocivo alla disciplina in materia delicatissima, come al buon esito della impresa, ed al prestigio dell'Episcopato»<sup>207</sup>.

## 6. DOVERI DI RESTITUZIONE E “SATISFACTIO OPERUM”

I canoni conciliari che abbiano analizzato trattano poi con frequenza i temi della restituzione in caso del peccato di furto o di menzogna, e le modalità della penitenza imposta al termine del sacramento.

Per il primo aspetto si ricorda ai confessori che debbono prestare la dovuta attenzione per non concedere l'assoluzione senza aver ben previsto, nei casi in cui è necessaria, la eventuale restituzione<sup>208</sup>, o la rettificazione di false testimonianze in casi giudiziari<sup>209</sup>.

Con maggiore ampiezza è trattato il tema della soddisfazione per i peccati commessi. Come regola generale, si stabilisce che, nei limiti del possibile, si dia una penitenza che sia il contrario del peccato commesso<sup>210</sup>. Nell'imporre la soddisfazione, i confessori devono fare attenzione a che essa sia commisurata ai peccati, dunque né troppo lieve<sup>211</sup> né troppo pesante<sup>212</sup>. Ci sono scusanti, per le quali si può dare una penitenza non commisurata al peccato, ma più lieve: «moralis quaedam

---

<sup>206</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 138-139.

<sup>207</sup> Relazione n° 342 di mons. Antonio Vico, Delegato apostolico in Colombia, al card. Rafael Merry del Val, Segretario di Stato, 16 dicembre 1903, in FORERO CABARCAS, *El Concilio cit.*, p. 474.

<sup>208</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *Valladolid*, III, V, IX, p. 127; *Siviglia*, III, V, XVII, pp. 207-208; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 513; *Calcutta*, II, VII, V, p. 133.

<sup>209</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81.

<sup>210</sup> Cfr. *Burgos*, III, VII, 5, p. 217.

<sup>211</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XII, p. 128; *Siviglia*, III, V, XVIII, p. 208; *CPAL*, V, V, 555, pp. 312-313; *Québec*, IX, § 2, 5, in ADSCR, III, col. 636; *Praga*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 511; *Irlanda*, XIV, 90, p. 86; *Ravenna*, II, V, VII, in ADSCR, VI, col. 160.

<sup>212</sup> Cfr. *Valladolid*, III, V, XII, p. 128; *Siviglia*, III, V, XVIII, p. 208; *Goa*, II, III, XXXVI, pp. 96-97; *CPAL*, V, V, 555, p. 312; *Praga*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 511; *Irlanda*, XIV, 90, p. 86; *Ravenna*, II, V, VII, in ADSCR, VI, col. 160.

poenitentis impossibilitas, notabile bonum spirituale, vel similia»<sup>213</sup>. Al tempo stesso, ricorda il Concilio di Halifax, chi è troppo indulgente nella soddisfazione per cose molto gravi, si rende partecipe dei peccati del penitente<sup>214</sup>: bisogna imporre una congrua soddisfazione «juxta prudentiae, pietatis et justitiae normam»<sup>215</sup>.

Non si deve dare penitenza manifesta per peccati occulti, oppure una troppo complessa, che consista in numerose azioni difficili da ricordare; neppure bisogna imporre come soddisfazione opere che risultino ripugnanti al penitente<sup>216</sup>.

Nel caso in cui la penitenza o il dovere di restituzione preveda la cessione di denaro o beni a istituzioni o persone, i confessori non possono mai fare da tramite diretto, ricevendo essi tali beni<sup>217</sup>. Si proibisce inoltre di imporre come penitenza stipendi di Messe, e anche di ricevere denaro offerto spontaneamente per elemosine<sup>218</sup>; più in generale il sacerdote non deve mai ricevere denaro, per nessun motivo, nell'ambito della celebrazione del sacramento<sup>219</sup>.

Infine, quasi tutti i concili fanno riferimento ai documenti *Universi Dominici gregis* di Gregorio XV (30 agosto 1622)<sup>220</sup>, e *Sacramentum Poenitentiae* di Benedetto XIV (1° giugno 1741)<sup>221</sup> sul peccato di sollecitazione e l'assoluzione del complice in esso. Di solito si citano solo i documenti senza entrare in materia.

## 7. CONCLUSIONI

Dall'analisi di questi testi conciliari si possono trarre alcune conclusioni. La prima consiste nell'uniformità. I 32 testi conciliari analiz-

---

<sup>213</sup> *Calcutta*, II, VII, V, p. 135; cfr. anche *Québec*, IX, § 2, 5, in ADSCR, III, col. 637.

<sup>214</sup> Cfr. *Concilium Oecumenicum Tridentinum*, sessio XIV, 25 novembre 1551, *Doctrina de sanctissimis poenitentiae et extremae unctionis sacramentis*, cap. VIII, in COD, p. 709.

<sup>215</sup> *Halifax*, XIV, 11, in ADSCR, III, col. 745.

<sup>216</sup> Cfr. *Calcutta*, II, VII, V, p. 135.

<sup>217</sup> Cfr. *Cagliari*, II, 53, in Fattori, p. 81; *SantiagoDi*, II, IV, 11<sup>a</sup>, pp. 71-72.

<sup>218</sup> Cfr. *Novara*, II, VI, XXXIII, p. 128; *Valladolid*, III, V, XII, p. 128; *Siviglia*, III, V, XVIII, p. 208; *Burgos*, III, VII, 5, p. 217; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, coll. 830-831.

<sup>219</sup> Cfr. *Halifax*, XIV, 6, in ADSCR, III, col. 745; *NGranada*, IV, VIII, in ADSCR, VI, col. 514; *Quito*, III, 10, in ADSCR, VI, col. 402; *Utrecht*, IV, VIII, in ADSCR, V, col. 831.

<sup>220</sup> GREGORIO XV, Lettera in forma di breve *Universi Dominici gregis*, 30 agosto 1622, in *Magnum bullarium Romanum, a Clemente VIII usque ad Gregorium XV*, III, a cura di L. CHERUBINI, Lyon 1655, p. 432.

<sup>221</sup> BENEDETTO XIV, Costituzione apostolica *Sacramentum Poenitentiae*, 1° giugno 1741, in *Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV bullarium*, I, a cura di B. OCCHI, Venezia 1777, pp. 43-45.

zati sono diversi tra loro quanto a lunghezza e a completezza, a ordine e struttura, nel modo talvolta di esprimere i concetti: dunque, in generale, non vi si riscontra una stretta dipendenza testuale tra loro. D'altro canto, vi si rinviene una notevolissima consonanza: il sacramento della Penitenza è trattato nella stessa maniera, con le stesse idee dottrinali e indicazioni pratiche; nonostante la grande dispersione geografica dei concili, essi sono davvero uniformi, e le problematiche locali specifiche sono veramente poche. Questa uniformità proviene principalmente dalle stesse fonti remote, ed è comunque in linea con il processo di accentramento, unificazione e strutturazione uniforme sperimentato dalla Chiesa Cattolica nella seconda metà del secolo XIX<sup>222</sup>.

Per quel che riguarda le fonti esplicite e implicite, esse sono: i testi del Concilio di Trento (soprattutto quelli della sessione XIV), il Catechismo Romano, il Rituale Romano, i primi quattro concili milanesi, le *Avvertenze per i confessori* di Carlo Borromeo<sup>223</sup>, e i testi simili di Francesco di Sales e Alfonso Maria de Liguori; la bolla *Universi Dominici gregis* di Gregorio XV, alcuni documenti di Benedetto XIV, e la bolla *Charitate Christi* di Leone XII, pubblicata il 25 dicembre 1825 per l'estensione del giubileo. Infine alcune dichiarazioni del Sant'Uffizio sul sacramento della Confessione della seconda metà del sec. XIX.

In tutti i testi dei 32 concili è presente un forte e frequente richiamo ai confessori, affinché palesino sempre, nell'amministrare questo sacramento, un atteggiamento di bontà, comprensione, pazienza, accoglienza, benevolenza verso i penitenti; inoltre si indica ai sacerdoti di essere molto cauti nel denegare o rimandare l'assoluzione. Tutto ciò dipende in parte dalle fonti, ma è anche un segno dell'impegno della Chiesa della seconda metà dell'800 per sradicare definitivamente gli ultimi influssi giansenisti. Nella stessa ottica va letta anche la presenza – molto fre-

---

<sup>222</sup> Su questo processo, cfr. C. PIOPPI, *Sfide e risorse del cattolicesimo attuale in prospettiva storica. Riflessioni sul difficile cammino per una Chiesa libera e universale dal '700 a oggi*, in *Maestri e discepoli. Raccolta di studi di Professori e Studenti del Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia*, a cura di L. MARTÍNEZ FERRER, L. ZAK, Roma 2019, pp. 265-271.

<sup>223</sup> *Avvertenze di San Carlo Borromeo per i confessori, Stampate già in Benevento per ordine dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Frate Vincenzo Maria Orsini, Arcivescovo di Benevento, ora Benedetto XIII e ristampate per commodo de' medesimi confessori, secondo il Decreto del Concilio Romano*, Roma 1725.

quente – delle opere di Alfonso Maria de Liguori tra quelle consigliate ai chierici per lo studio e il ripasso della teologia morale<sup>224</sup>.

Il sacramento della Penitenza è poi visto come uno strumento principale per il mantenimento della fede nel popolo cristiano; la Chiesa stava vivendo momenti difficili, l'*Ancien régime* era ormai terminato, il cattolicesimo non era più una religione privilegiata e protetta, ma osteggiata, invisa, vessata, quando non direttamente perseguitata. Le legislazioni che prevedevano la separazione tra Stato e Chiesa erano sempre accompagnate da norme che sopprimevano gli ordini e le congregazioni religiose, non riconoscevano alla Chiesa e alle sue strutture la personalità giuridica, confiscavano i beni ecclesiastici mobili e immobili, instauravano un sistema educativo chiamato “neutro” ma nella realtà dei fatti ostile al cattolicesimo, secolarizzavano i cimiteri e così via. Al tempo stesso molti governi liberali cercavano di mantenere tutti o molti dei poteri statali sulla Chiesa, rimasti come eredità del cesaropapismo dell'*Ancien régime*. La Chiesa fu dunque sottomessa a legislazioni vessatorie, o che quanto meno eliminarono buona parte dei suoi antichi privilegi, e veniva di continuo spossessata dei suoi beni; particolare accanimento fu espresso da tali governi nei confronti degli ordini religiosi, soprattutto se contemplativi. Anche le confraternite laicali sviluppatasi lungo l'età moderna ebbero molto a soffrire dai nuovi sistemi politici. La gerarchia perse il controllo istituzionale sulla cultura e sull'istruzione, per secoli esercitato attraverso i poteri legali sulle pubblicazioni, sulle scuole, sulle università. La coscrizione obbligatoria divenne non di rado un veicolo di scristianizzazione delle masse, insieme con la scuola “neutra” e la diffusione della stampa anticlericale. Tale gravosa situazione divenne ancor più pesante nella seconda metà dell'800, quando al romanticismo – movimento culturale nel complesso aperto al fenomeno religioso – succedette il predominio del positivismo, che riuscì in notevole misura a marginalizzare i cattolici nel mondo accademico e in generale negli ambienti intellettuali. Il grande sviluppo scientifico, tecnologico ed economico, unito all'espansione coloniale, che ebbe luogo tra il 1860 e il 1914, diffuse la convinzione che ormai l'umanità avesse imboccato la strada di un progresso, basato

---

<sup>224</sup> Su questo tema: J. GUERBER, *Le ralliement du clergé français à la morale ligourienne. L'abbé Gousset et ses précurseurs (1785-1832)*, Roma 1973; A. VEERMESCH, *Soixante ans de théologie morale*, in *NRTh* 56 (1929), pp. 863-884; G. ORLANDI, *La ricezione della dottrina morale di S. Alfonso Maria de' Liguori in Italia durante la Restaurazione*, in *La recezione del pensiero alfonciano nella Chiesa*. Atti del congresso in occasione del terzo centenario della nascita di s. Alfonso Maria de Liguori, Roma 5-7 marzo 1997, a cura di O. WEISS, Roma 1998, pp. 353-452; O. WEISS, *Tra misericordia e rigorismo. La recezione della dottrina di S. Alfonso nei paesi Germanici nell'Ottocento*, in *La recezione del pensiero alfonciano nella Chiesa* cit., pp. 269-290.



sullo sviluppo della ragione, senza che si sentisse più il bisogno della religione<sup>225</sup>.

Di fronte a tale situazione la Chiesa reagì in molti modi, e l'analisi qui prodotta mostra come la diffusione della pratica frequente della confessione fosse ritenuto uno dei mezzi più idonei a porre un'efficace linea di resistenza alla scristianizzazione avanzante. Questa importanza era spesso riconosciuta anche da coloro che mostravano un atteggiamento assai ostile al cattolicesimo: ad esempio, nella Francia rivoluzionaria, man mano che il potere politico procedeva sulla via della scristianizzazione, cercò anche di favorire il matrimonio degli ecclesiastici, con il fine di colpire definitivamente il loro prestigio agli occhi della popolazione:

«Il matrimonio dei preti non è soltanto un attentato alla disciplina, ma anche un attacco all'ideale del sacerdozio cattolico, ideale nel quale la virtù della castità e il distacco da ogni attaccamento umano hanno una grande importanza. Il 13 novembre 1792, il deputato François-Siméon Bézard, in un rapporto alla Convenzione sui vantaggi del matrimonio dei sacerdoti affermava: “quando i preti avranno delle mogli i confessionali non serviranno che come garitte”»<sup>226</sup>.

Atteggiamenti simili percorrono tutto l'anticlericalismo decimononico, per approdare al secolo seguente, come mostra il seguente esempio del Messico: nel *Diario de los Debates del Congreso Constituyente*, si può rinvenire l'intervento del medico e politico Miguel Alonzo Romero, deputato dello Stato dello Yucatan, nel quale affermava che la confessione auricolare<sup>227</sup> e il celibato sacerdotale costituivano «una

---

<sup>225</sup> Riguardo a questa nuova situazione della Chiesa nel mondo uscito dalla Rivoluzione francese, vedasi per una breve presentazione: PIOPPI, *Liberalismo* cit., pp. 43-44; Id., *Sfide* cit., pp. 263-265 e 274-277; Id., *Politica e religione nell'Europa mediterranea tra '800 e '900. La prospettiva dei concili provinciali italiani e spagnoli*, in AHC, 46 (2014), pp. 259-262 e 291-292.

<sup>226</sup> Cfr. J. DE VIGUERIE, *Christianisme et Révolution. Cinq Leçons d'histoire de la Révolution Française*, Paris 1986, p. 141; C. PIOPPI, *Il matrimonio imposto al clero come politica di scristianizzazione rivoluzionaria: Francia 1793 e Messico 1926*, in *Il celibato sacerdotale. Teologia e vita*, a cura di M. ARROYO – L. TOUZE, Roma 2012, p. 268.

<sup>227</sup> Nei discorsi dei rivoluzionari messicani di questo periodo si rinviene una vera e propria ossessione nei confronti della Confessione; questo atteggiamento si convertì in misure legislative, come quella dello Stato di Messico del 1914 che stabiliva: «queda prohibida de manera absoluta la práctica de la confesión, debiendo advertirse que esto será tanto dentro como fuera de los templos y que en el caso de que se llegare a descubrir una infracción a lo dispuesto en este punto, se castigará al Ministro infractor con el destierro del Estado o el País, y aun con la pena capital»: *La persecución religiosa en Méjico desde el punto de vista jurídico. Colección de Leyes y Decretos relativos a la reducción de sacerdotes*, editores F. NAVARRETE – E. PALLARES, México s.d. [dopo il 1939], pp. 257-258.

grande immoralità»<sup>228</sup>. Questo modo di pensare era tipico dei dirigenti del movimento rivoluzionario; un esempio sono le parole del generale Juan Bautista Vargas Arreola rivolte al capo cristero Pedro Quintanar Zamora: «a me piacerebbe molto la vostra setta cattolica, se fosse nazionale, cioè se nominaste voi stessi un vostro papa messicano, se si abolisse la immorale confessione e il celibato dei ministri»<sup>229</sup>.

Infine, un aspetto che risalta in maniera chiarissima da tutti i testi è la profonda convinzione della gerarchia e del clero che la cerimonia della confessione è un'azione prettamente soprannaturale, nella quale il ministro sacro deve fungere da buon strumento, ma che è protetta dalla legislazione dei concili contro ogni tentativo di strumentalizzazione per finalità anche rette (e ovviamente per quelle che non lo sono). I diritti del penitente, che nel pensiero dei vescovi autori di questi concili devono essere difesi in ogni modo, consistono nell'assicurare che la confessione sia un incontro con la divinità, e nel far sì che lo strumento umano debba limitarsi a favorire questo incontro. In questa linea va anche il tema, presente in modo così cospicuo, della benevolenza e atteggiamento paterno del confessore: in una compagine ecclesiale piuttosto rigida, legata a ferree norme di diritto canonico, chiusa in difesa contro un mondo considerato ostile, dotata di una gerarchia e disciplina interne davvero coese e indiscusse (tutti aspetti che si evincono anche dagli stessi canoni qui visti), si trova – come per contrasto – nei decreti dei concili provinciali sulla Penitenza, un'accurata raccomandazione di bontà, apertura, comprensione, benignità e mansuetudine verso il peccatore pentito, atteggiamenti, questi, che richiamano da vicino lo spirito evangelico e gli atteggiamenti di Gesù Cristo, così come sono narrati nel Nuovo Testamento.

---

<sup>228</sup> Cfr. J. MEYER, *La Cristiada*, Ciudad de México 1977-1978<sup>5</sup> (1ª ed. in spagnolo 1973), II, pp. 86-87; PIOPPI, *Il matrimonio* cit., p. 275.

<sup>229</sup> Cit. in MEYER, *La Cristiada* cit., II, p. 195: «A mí me gustaría mucho la secta católica de ustedes si ésta fuera nacional, es decir, si nombraran ustedes su papa que fuera mexicano ... y que aboliera la inmoral confesión y la soltería de los ministros» [la traduzione è nostra].

## INDICE GENERALE

<b>Saluto</b> (Card. JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA) . . . . .	5
<b>Introduzione ai lavori</b> (Card. MAURO PIACENZA). . . . .	9

### Parte prima

#### LE TRASFORMAZIONI DELLE FORME DELLA PENITENZA

<b>Il sacramento della Penitenza nella teologia e nel magistero della Chiesa (XIX secolo)</b> (ALFONSO V. AMARANTE) . . . . .	19
1. Introduzione. . . . .	19
2. Aspetti storici . . . . .	20
3. Il magistero e il sacramento della Confessione . . . . .	23
4. La teologia e la pratica del sacramento della Confessione . . . . .	33
5. Conclusione . . . . .	39
<b>Dottrina e prassi del sacramento della Penitenza alla luce dei decreti dei concili provinciali e plenari dell'Ottocento</b> (CARLO PIOPPI) . . . . .	41
1. Introduzione. . . . .	41
2. Importanza del sacramento . . . . .	43
3. Dottrina . . . . .	45
4. Pastorale: preparazione e atteggiamento dei confessori . . . . .	51
5. Modalità pratiche e tipi di penitenti. . . . .	60
6. Doveri di restituzione e “satisfactio operum”. . . . .	67
7. Conclusioni . . . . .	68
<b>I santi e la penitenza</b> (MAURIZIO TAGLIAFERRI) . . . . .	73
1. Premessa . . . . .	73
2. I santi e la penitenza: il contesto storico . . . . .	75
3. Cenni sulle canonizzazioni . . . . .	78
4. I “nuovi santi”. . . . .	82
5. Il ministero della Penitenza e della direzione spirituale alla luce di alcune <i>Positiones</i> . . . . .	84

<b>Il sacramento della Penitenza nell'itinerario spirituale e nel ministero sacerdotale di san John Henry Newman (UWE MICHAEL LANG)</b> . . . . .	95
1. Il percorso di conversione di Newman	
2. Il ministero cattolico di Newman . . . . .	102
3. Conclusione . . . . .	107
<b>Pellegrinaggi penitenziali in Terra Santa (RENATA SALVARANI)</b> . .	109
1. Il contesto . . . . .	111
2. Eventi e personalità in viaggio . . . . .	115
3. Conclusioni . . . . .	121

Parte seconda

LA PENITENZIERIA APOSTOLICA: PROFILI ISTITUZIONALI

<b>La Penitenzieria Apostolica nell'Ottocento. Un profilo istituzionale e nuove linee di ricerca (ANDREA CICERCHIA)</b> . .	125
1. La struttura della Penitenzieria Apostolica dalla «clandestinità» napoleonica all'età della Restaurazione . .	127
2. Tra facoltà ordinarie e <i>oracula vivae vocis</i> : radiografia di un tribunale della coscienza tra restaurazioni e rivoluzioni . . .	133
3. Penitenzieri Maggiori dalla Restaurazione allo Stato unitario	139
4. Conclusioni . . . . .	143
<b>L'opera del tribunale della Penitenzieria in tempo di rivoluzioni.</b>	
<b>La delega dei poteri papali (ROBERTO REGOLI)</b> . . . . .	145
1. Il governo della Chiesa con il papa impedito (1789-1799) . .	149
2. Il governo della Chiesa con il papa impedito (1809-1814) . .	154
3. Conclusione . . . . .	159
<b>Le <i>facultates</i> tra poteri episcopali ed esigenze missionarie (PATRICK VALDRINI)</b> . . . . .	161
1. Delle facoltà. . . . .	162
2. Esigenze missionarie . . . . .	166
<b>La Penitenzieria Apostolica e la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (JOHAN ICKX)</b> . . . . .	171
Appendice: Elenco delle posizioni archivistiche. . . . .	183
<b>La Penitenzieria Apostolica e la Dataria Apostolica: ricognizione storico-giuridica di un tempo complesso (MATTEO NACCI)</b> . .	201

Parte terza  
L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL TEOLOGO DELLA  
PENITENZIARIA APOSTOLICA

<b>I Teologi della Penitenzieria Apostolica e il loro archivio: presentazione del fondo (secolo XIX) (UGO TARABORRELLI)</b>	215
1. Il Teologo della Penitenzieria Apostolica . . . . .	215
2. Il fondo "Archivio del Teologo" . . . . .	217
3. I voti dei Teologi (secolo XIX) . . . . .	220
4. Possibili piste di ricerca. . . . .	229
Appendice: Serie dei Teologi della Penitenzieria Apostolica (1789-1903) . . . . .	233
<b>Teologi "prestati" a Propaganda: i voti del Teologo della Penitenzieria per le terre di missione (DIEGO PINNA)</b>	241
1. Una teologia romana per la missione . . . . .	245
2. Mutuo e prestito in Cina: verso un approccio più mitigato . .	250
3. Nuove aperture per il futuro della Chiesa. . . . .	253
4. Conclusioni . . . . .	257
<b>La Penitenzieria Apostolica nel governo della Chiesa e l'orientamento dei cattolici nel Regno d'Italia nei primi decenni dell'unificazione nazionale (ANDREA CIAMPANI)</b>	261
1. La Penitenzieria e la Santa Sede di fronte a profondi mutamenti: i cattolici classe dirigente nel Regno d'Italia?. .	263
2. Dinamiche della riflessione della Penitenzieria Apostolica sui quesiti posti dai cattolici del Regno d'Italia sul piano socio-economico e politico. . . . .	269
3. Alcune considerazioni sul ruolo della Penitenzieria per il laicato cattolico italiano nell'indirizzo pontificio della seconda metà dell'Ottocento . . . . .	284
<b>«Lo stato di lutto o di oppressione della Chiesa in Italia». La Penitenzieria Apostolica di fronte all'introduzione del Codice penale italiano del 1889 ("Codice Zanardelli") (GIOVANNI VIAN)</b>	287
1. Introduzione. . . . .	287
2. La Penitenzieria Apostolica di fronte agli effetti del Codice penale (estate-autunno 1889). . . . .	290
3. Nel quadro della "questione romana". . . . .	298
4. Un'Istruzione della Penitenzieria Apostolica sul Codice penale (gennaio 1890) . . . . .	303
Appendice: «Istruzione a proposito del Codice penale» . . . . .	308

## CONCLUSIONI

<b>Penitenza e Penitenzieria Apostolica alla prova della modernità borghese (CARLO FANTAPPIÈ)</b> . . . . .	313
1. Le difficoltà dello storico di fronte alla Penitenza. . . . .	313
2. L'influsso di mutamenti epocali . . . . .	315
3. Il riposizionamento istituzionale della Chiesa. . . . .	319
4. Le trasformazioni della Penitenza . . . . .	322
5. La nuova strategia dottrinale, politica e pastorale. . . . .	327
6. La Penitenzieria Apostolica e il principio della tolleranza canonica. . . . .	331
<b>Saluto conclusivo (Card. PIETRO PAROLIN)</b> . . . . .	343
<b>Indice dei nomi</b> . . . . .	347
<b>Indice generale</b> . . . . .	357